



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 1-2010
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

9



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 1-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione canonica relativa al primo numero dell'anno 2010 della rivista *Diritto e Religioni* si segnala ancora per la ricchezza e l'importanza dei documenti pubblicati. Ciò è sicuramente indice di rinnovata vitalità dell'ordinamento canonico, che cerca di rispondere, adattandosi alle mutate condizioni storiche e sociali, alle istanze ultime della salvezza ultraterrena dei fedeli cattolici.

La sezione "generale" si apre con la pubblicazione del *Motu Proprio Omnium in Mentem* di Papa Benedetto XVI, che apporta alcune significative modificazioni al Codice di Diritto canonico del 1983.

Seguono, due sentenze dei Tribunali regionali italiani in tema di nullità del matrimonio canonico. La prima del Tribunale Ecclesiastico Siculo in materia di incapacità al consenso matrimoniale, la seconda del Tribunale Ecclesiastico regionale Pugliese in tema di simulazione del consenso matrimoniale, per esclusione della fedeltà e dell'indissolubilità, proprietà essenziali del matrimonio canonico.

La ormai costante pubblicazione delle decisioni dei Tribunali regionali indica che la via che avevamo indicato all'inizio dell'avventura della Rivista *Diritto e Religioni* sta trovando risposte concrete da parte degli operatori dei Tribunali periferici della Chiesa. Ciò, da un lato è un positivo segnale diretto ad aprire un confronto tra la giurisprudenza ecclesiastica e la dottrina canonistica, e dall'altro rende la Rivista uno strumento utile anche agli avvocati ed ai giudici dei Tribunali Regionali. Questo era certamente tra gli intendimenti iniziali.

Interessante è anche la parte relativa alla Giurisprudenza rotale, curata dai dottori Luigi Straniero e Alessandro Riccio. Si pubblicano una sentenza *coram* Sciacca in tema di simulazione del consenso matrimoniale per esclusione del *bonum sacramenti* e di timore e violenza, e due decreti relativi a questioni concernenti l'istituto della *nova causae propositio*.

Benedictus PP. XVI Litterae apostolicae motu proprio datae omnium in mentem quaedam in codice iuris canonici immutantur

Omnia in mentem Constitutio Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, die 25 mensis Ianuarii anni 1983 promulgata, revocavit Ecclesiam, utpote quae communitas sit spiritualis simul ac visibilis atque hierarchice ordinata, iuridicis normis indigere «ut exercitium munerum ipsi divinitus concreditorum, sacrae praesertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur». His enim in normis eluceat semper oportet, ex una parte, unitas doctrinae theologicae et canonicae legislationis, ex altera vero pastoralis praescriptorum utilitas quibus ecclesiastica instituta in animarum bonum ordinantur.

Quo efficacius autem et necessaria haec unitas doctrinalis et ordinatio in finem pastorem in tuto ponantur, mature perpensis rationibus, suprema Ecclesiae auctoritas quandoque decernit opportunas normarum canonicarum mutationes vel additiones in easdem inducit. Haec quidem est ratio ad promulgationem Nos movens praesentium Litterarum, quae duas respiciunt quaestiones.

Imprimis, in canonibus 1008 et 1009 *Codici Iuris Canonici* de sacramento ordinis, essentialis distinctio firmatur inter sacerdotium commune fidelium et sacerdotium ministeriale simulque dissimilitudo ostenditur inter episcopatum, presbyteratum et diaconatum. Nunc vero, postquam, auditis Patribus Congregationis pro Doctrina Fidei, veneratus Decessor Noster *Ioannes Paulus II* immutandum esse statuit textum numeri 875 *Catechismi Ecclesiae Catholicae*, eum in finem ut aptius quoad diaconos doctrina recoleretur Constitutionis dogmaticae *Lumen gentium* (n. 29) *Concilii Vaticani II*, perficiendam esse Nos quoque censemus normam canonicam hanc eandem rem respicientem. Quapropter, audita sententia *Pontificii Consilii de Legum Textibus*, decernimus ut verba ipsorum canonum immutentur ut infra.

Cum sacramenta praeterea eadem sint pro universa Ecclesia, unius supremae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, necnon decernere quae ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant (cfr *can. 841*), quae sane omnia pro forma quoque in matrimonii celebratione servanda valent, si saltem alterutra pars in Ecclesia catholica baptizata sit (cfr *canones 11 et 1108*).

Statuitur quidem in *Codice Iuris Canonici* eos fideles, qui “actu formali” ab Ecclesia defecerint, legibus ecclesiasticis non teneri circa formam canonicam matrimonii (cfr *can. 1117*), circa dispensationem ab impedimento disparitatis cultus (cfr 1086), necnon circa licentiam pro matrimoniis mixtis requisitam (cfr *can. 1124*). Ratio et finis huius exceptionis a norma generali *canonis 11* eo spectabant, ut matrimoniorum ab iis fidelibus contractorum nullitas vitaretur ob defectum formae canonicae vel ob impedimentum disparitatis cultus.

Horum autem annorum experientia ostendit, e contra, novam hanc legem pastoralia problemata haud pauca genuisse. Imprimis difficilis apparuit determinatio et practica configuratio, singulis in casibus, huius *actus formalis defectionis* ab Ecclesia, sive quoad eius substantiam theologicam sive quoad ipsius aspectum canonicum. Multae praeterea exsurrexerunt difficultates cum in actione pastorali tum in tribu-

nalium praxi. Etenim e nova lege oriri videbantur, saltem oblique, commoditas ac veluti adiumentum apostasiae illis in locis ubi fideles catholici exigui sunt numero, vel ubi iniquae vigent leges matrimoniales discrimina statuantes inter cives ratione religionis; difficilis praeterea fiebat reditus horum baptizatorum qui novum contrahere exoptarent matrimonium canonicum, post prioris ruinam; denique, ut alia omittamus, horum matrimoniorum permulta deveniant de facto pro Ecclesia matrimonia sic dicta clandestina.

His omnibus positis, atque accurate perpensis sententiis sive Patrum Congregationis pro Doctrina Fidei et Pontificii Consilii de Legum Textibus, sive etiam Conferentiarum Episcopaliū quibus consultatio facta est circa utilitatem pastorem servandi aut abrogandi hanc exceptionem a norma generali canonis 11, necessarium apparuit abolere hanc regulam in canonicarum legum corpus nunc vigenz introductam.

Auferenda proinde decernimus in eodem *Codice* verba: “neque actu formali ab ea defecerit” canonis 1117, “nec actu formali ab ea defecerit” canonis 1086 § 1, et “quaeque nec ab ea actu formali defecerit” canonis 1124.

Itaque hac de re auditis Congregatione pro Doctrina Fidei atque Pontificio Consilio de Legum Textibus itemque rogatis sententiam Venerabilibus Fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus Dicasteriis Romanae Curiae Praepositis, quae sequuntur decernimus:

Art. 1. Textus can. 1008 Codicis Iuris Canonici ita immutatur ut posthac absolute sic sonet:

“Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant”.

Art. 2. Can. 1009 Codicis Iuris Canonici posthac tres paragraphos habebit, quarum prima et secunda constant textu vigenz canonis, tertia vero novus textus ita sit redactus ut ipse can. 1009, § 3 absolute sic sonet:

“Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis”.

Art. 3. Textus can. 1086, § 1 Codicis Iuris Canonici sic immutatur:

“Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta, et altera non baptizata, invalidum est”.

Art. 4. Textus canonis 1117 Codicis Iuris Canonici sic immutatur:

“Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit, salvis praescriptis can. 1127, § 2”.

Art. 5. Textus canonis 1124 Codicis Iuris Canonici sic immutatur:

“Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est”.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuscumque non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, eaque in *Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali* promulgari statuimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXVI mensis Octobris anno MMIX, Pontificatus Nostri quinto.

Benedictus PP. XVI

Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo – Drepanensis – Nullitatis matrimonii, 28 novembre 2008 – Marco Bor- gato, ponente

**Matrimonio - Consenso - Incapacità - Difetto di discrezione di giudizio
- Immaturità della coppia - Sussistenza**

**Matrimonio - Consenso - Incapacità - Oggetto - Incapacità di assumere
gli obblighi essenziali - Abuso di alcol e droga - Incapacità della coppia
di assumere le responsabilità matrimoniali - Sussistenza**

Con l'atto del consenso uomo e donna si danno e accettano per costituire il matrimonio, serve quindi un grado di discrezione che travalichi sia il mero uso di ragione, sia il grado di capacità necessario per altri negozi giuridici. La discrezione deve essere proporzionata al matrimonio ed infatti, nel numero 2, vi è un esplicito richiamo agli "iura et officia matrimonialia essentialia". Quello che rende incapaci è la circostanza che la persona manchi gravemente del discernimento, ossia vi sia l'incapacità di realizzare la conoscenza critica dei diritti e doveri matrimoniali. Per avere grave difetto di discrezione di giudizio devono essere stati intaccati, tra l'altro, la libertà interiore e l'autodominio della persona.

La personalità è immatura quando in una determinata fascia di età il soggetto non dispone di quei mezzi di difesa o di quelle qualità logiche affettive che gli permettono di superare le crisi potenziali che possono determinarsi appunto in quell'epoca della vita... perché l'atto del consenso (matrimonialis) abbia piena validità, sono necessarie, almeno due condizioni, e cioè: una sufficiente maturità psicologica di entrambi i nubendi per esprimere un atto di volontà che sia autonomo e psicologicamente libero; un certo modello di comportamento prima del matrimonio, attraverso il quale sia possibile accertare che tra i due prossimi nubendi sia maturato un autentico progetto matrimoniale, come futuro e vicendevole impegno di un'autentica vita coniugale futura liberamente accettata

La manifestazione del consenso dei coniugi – dalla quale una formula antica, ma sempre attuale, fa scaturire il matrimonio c.d. «in fieri» – non solo guarda, ma addirittura non è in grado di prescindere dal suo oggetto, e cioè da quel matrimonio «in facto esse» che i coniugi, nel quotidiano svolgersi della vita coniugale, si impegnano a realizzare. La nuova visione conciliare, infatti, nell'esaltare l'impegnativo compito che attende i nubenti, rimarca la particolare valenza che occorre attribuire ai presupposti della scelta matrimoniale ed alle conseguenze che discendono dal vincolo coniugale. Il «matrimoniale foedus», diretta espressione di quell'«actus humanus» cui i Padri Conciliari si riferiscono, transcende, per importanza e significato, le normali conseguenze attribuibili a qualsiasi altra umana attività e, per ciò stesso, richiede una capacità ben più ampia di quella che sottende lo stare promissis.

Le parti, sia prima che dopo il matrimonio, erano incapaci di assolvere gli oneri coniugali, sia per un grave difetto di discrezione di giudizio, dovuto alla loro profonda immaturità, sia perché, "affetti" da incapacità per cause di natura psichica, riconducibili

all'assunzione di droghe e alcol, da parte di entrambi i coniugi.

L'incapacità delle parti di addivenire al matrimonio è dovuta al contesto sociale in cui entrambi avevano vissuto e vivevano, dall'uso di droghe più o meno leggere, e dall'assunzione di alcol da parte del convenuto. La coppia, pertanto, risulta incapace sia per il fattore socio-culturale molto basso, sia per il fattore affettivo molto carente, se non assente del tutto, ma anche e soprattutto per il continuo uso di droghe e alcol, da parte dei due.

(Omissis)

Fattispecie

1. L'attrice, proviene da una storia molto triste. La F., nasce da una relazione extraconiugale della madre, in un ambiente dove le è venuto a mancare l'amore familiare. Questo disagio interno alla famiglia, porta la ragazza a legarsi sentimentalmente con il primo ragazzo che incontra e conosce; il convenuto. La conoscenza tra i due, avviene, quando la F aveva appena venti anni. L'attrice, si legò morbosamente al ragazzo, anche lui bisognoso di affetto, perché sperava di trovare nel convenuto, quell'amore, ma soprattutto quella figura paterna, che non aveva mai conosciuto. Il fidanzamento tra i due, non fu accettato dalla famiglia F., poiché questa era a conoscenza del fatto, che il convenuto, frequentasse altre donne, non lavorasse, ma soprattutto che avesse una cronica dipendenza dall'alcol, mai interrotta neanche durante il matrimonio. Anche la F., non nasconde che nel periodo della conoscenza con il futuro marito, anche lei faceva uso abbondante di spinelli, frequentava maghi e fattucchiere, e praticava le pratiche magiche attraverso la lettura delle carte. All'età di ventidue anni, l'attrice rimase incinta, e dopo aver deciso di far nascere la bambina, seguì un matrimonio riparatore. Il matrimonio delle parti, fu però rifiutato dal Sac. N.S. il quale ravvisò nella coppia una immaturità tale, da non potersi accostare alla celebrazione del matrimonio, poiché non vi erano neanche i minimi presupposti per farlo. Solo per insistenza delle rispettive famiglie, la coppia ottenne il permesso per celebrare le nozze in Chiesa, presso il (Omissis) di (Omissis)

2. La convivenza coniugale, fu un inferno, l'unica cosa bella per l'attrice, furono le due figlie. Il convenuto continuava a bere sempre più, tradendo la F. con altre donne, nonché a lavorare saltuariamente, a picchiarla, a non dormire nel letto coniugale, e raramente pranzava a casa. L'attrice, stanca di una vita di stenti, di lotte continue con il convenuto, per ottenere un po' di serenità, decise di lasciare il marito il 6 Gennaio del 2000.

3. In data 16 Gennaio 2007, l'attrice, presentava al nostro Tribunale il libello con cui chiedeva la dichiarazione di nullità del suo matrimonio concordatario, celebrato con il convenuto. Il 22 Febbraio 2007, il Vicario Giudiziale decretava la costituzione del Collegio Giudicante. Il 16 Marzo 2007, il Presidente di Turno ammetteva il libello e citava in giudizio le parti. Nella sessione per la concordanza del dubbio del 16 Aprile 2007, l'attrice, tramite il suo patrono, che inviava fax in data 13 Aprile 2007, chiedeva che il dubbio venisse concordato così come richiesto. Anche il convenuto, inviava una lettera, pervenuta al Tribunale, in data 11 Aprile 2007, nella quale, dichiarava di non opporsi alla richiesta attorea, poiché quanto scritto dalla F. nel libello introduttorio, corrisponde a verità. Il Difensore del Vincolo, con fax pervenuto al Tribunale in data 30 Marzo 2007, oltre a giustificare la sua assenza, non aveva nulla da eccepire. Il dubbio veniva così formulato: "Se risulti la nullità di questo matrimonio: 1. "Ob gravem defectum discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia ab utraque parte, a norma del can. 1095 n. 2 del C.J.C."; 2. "Ob incapacitate assumendi

ac adimplendi essentialia iura et onera coniugalia ab utraque parte, a norma del can. 1095 n. 3 del C.J.C.”

4. Nella fase istruttoria, svoltasi interamente per delega ad uno dei giudici componente il Collegio, presso la sede centrale del (*Omissis*), sono state ascoltate giudizialmente le parti.

Successivamente, vista la richiesta del patrono di parte attrice, pervenuta in Tribunale in data 02 Ottobre 2007, veniva emessa rogatoria presso il Tribunale Diocesano di (*Omissis*), per l'escussione di tre testimoni di parte attrice, e di quello chiamato *ex officio*. Un quarto teste di parte attrice, veniva ascoltato presso la sede centrale del (*Omissis*). Nelle more, visti i capi di nullità richiesti, il Giudice predisponendo la nomina di un perito d'ufficio con decreto del 10 Marzo 2008, nella persona della Dott.ssa (*Omissis*). Lo stesso perito, faceva richiesta al Giudice di una proroga dei tempi fissato nel decreto di nomina per la consegna dell'elaborato peritale. Il Giudice con decreto datato 28 Marzo 2008, concedeva al suddetto perito, la proroga dei termini per la consegna del suo elaborato, concedendole altri trenta giorni. Consegnato l'elaborato peritale, venivano pubblicate le risultanze istruttorie, e nulla veniva eccepito né richiesto dai soggetti processuali; si dichiarava, così, la conclusione in causa. Nella fase dibattimentale, sono intervenuti l'Avvocato dell'attrice con il suo *Restrictus*, e il Difensore del Vincolo con le relative *Animadversiones*.

In diritto

A) De gravi defectu discretionis iudicii

5. Nel caso in questione si deve prendere in considerazione il canone 1095 CIC, ossia quello concernente l'incapacità di contrarre matrimonio e precisamente il n. 2 di tale norma, il quale afferma che sono incapaci: “coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente”. Il canone è nuovo, ma già sotto il vecchio codice si cercava di analizzare la “discretio iudicii”. La giurisprudenza antecodificale distingueva tra “*facultas mere conoscitiva*” e “*facultas critica seu pratica*”: “*requiritur aliquod iudicium quod praxim spectat, seu iudicium practicum*” (Coram Egan, decisio 29 maii 1976, in R.R.Dec., vol. LXVIII, p. 238, n. 6). Queste facoltà erano spesso equiparate alla “*facultas ponderativa seu aestimativa*”: “*duplex functio cognoscitiva distingui potest et debet: altera mere repraesentativa seu conceptualis, altera ponderativa seu aestimativa; quae duplex functio maxime attenditur in iudiciis, quae versantur circa ‘agibilia’ seu in iudiciis practicis*” (Coram Wynen, decisio 25 februarii 1941, in R.R.Dec., vol. XXXIII, p. 148, n.7). Altra sentenza fondamentale nella ricerca di dare una definizione alla discrezione di giudizio è una coram Sabattani, nella quale si comincia ad usare il termine “discretio iudicii”: “*unica mensura sufficientis consensus est discretio iudicii matrimonio proportionata ... quando deficit huiusmodi maturitas iudicii*” (Coram Sabattani, decisio 24 februarii 1961, in R.R.Dec., vol. LIII, p. 118, n.4). Un altro Uditore parla della discrezione di giudizio come “*armonica ordinatio ac conspiratio superiorum facultatum*”, infatti egli ritiene: “*perturbata tamen eo appareat harmonica illa ordinatio ac conspiratio superiorum facultatum, intellectum scilicet et voluntatis, ex qua procedit conscia et libera determinatio ad certum obiectum, cum facultate ad alium divertendum*” (Coram Mattioli, decisio 20 decembris 1962, in R.R.Dec., vol. LIV, p. 711, n. 2).

6. “*Consensus facit nuptias*”; tale consenso è un atto volontario personalissimo di ognuno dei contraenti, quindi la capacità per tale atto è una capacità della persona e capace o meno è ognuno dei coniugi. Essendo il coniugio un “*totius vitae consortium*”,

la capacità per assumerlo richiede un sufficiente e proporzionato grado di maturità nei contraenti che permetta di conoscerlo e discernere sul matrimonio concreto da celebrare, per darsi ed accettarsi a vicenda come marito e moglie. La maturità sufficiente ha la specificità datale dal fatto che il consenso è un atto che ha ad oggetto anche la vita futura della persona, non si deve saper prendere una decisione, ma anche saper assumere il contenuto dell'atto, specificato negli elementi essenziali del vincolo matrimoniale. Tale capacità è sottolineata dai tre commi del canone 1095: sufficiente uso di ragione, discrezione di giudizio circa diritti e doveri essenziali, capacità di assumere gli obblighi essenziali. Quindi l'incapacità sarà la mancanza di alcuni di questi fattori che sono richiesti per costituire un valido matrimonio, almeno sotto il profilo della capacità psicologica. Su questo punto è necessario sottolineare che la nozione di incapacità è nozione giuridica, diversa dalle cause che la cagionano. Il canone lascia intendere che l'atto di consentire deve essere un atto libero, pieno, responsabile e proporzionato all'oggetto e al titolo matrimoniali. Comunque la distinzione tra i tre numeri non si fonda su un diverso grado di incapacità, perché nei tre casi vi è la completa assenza dell'unica capacità contrattuale e quindi lo stesso effetto invalidante.

7. La definizione odierna del difetto grave di discrezione di giudizio è una nozione tecnico-giuridica. Con l'atto del consenso uomo e donna si danno e accettano per costituire il matrimonio, serve quindi un grado di discrezione che travalichi sia il mero uso di ragione, sia il grado di capacità necessario per altri negozi giuridici. Sull'argomento: "In delineando gravi defectu discretionis iudicii, Nostri Fori iurisprudentia contemplatur etiam essentialia elementa ipsius processus volitivi, quae ex causis pathologicis infici queunt. Itaque, quoniam "motivatio" implicetur conscientia et appretiatione valoris, gravis defectus discretionis iudicii notatur si deficiat "functio ponderativa seu aestimativa" circa valorem matrimonii (Cfr. coram Wynen, decisio diei 25 februarii 1941, R.R.Dec., vol. XXXIII, pp. 148ss., nn. 7ss.). Tali in casu deesset capacitas aestimandi et ponderandi valorem seu momentum quod essentialia matrimonii onera habent tam in se ipsis quam pro nupturiante, sub respectu ethico, sociali, iuridico" (Coram Civili, decisio 7 novembris 1996, in R.R.Dec., vol. LXXXVIII, p. 683, n. 8). La discrezione deve essere proporzionata al matrimonio ed infatti, nel numero 2, vi è un esplicito richiamo agli "iura et officia matrimonialia essentialia". Quello che rende incapaci è la circostanza che la persona manchi gravemente del discernimento, ossia vi sia l'incapacità di realizzare la conoscenza critica dei diritti e doveri matrimoniali. Serve un'attività dell'intelletto pratico previa all'atto del consenso che ponderi le ragioni a favore o contro quel matrimonio concreto che si vuole contrarre ed i conseguenti diritti e doveri. Nel canone 1095 n. 2 si evidenzia quella che teoricamente dovrebbe essere una comprensione pratica del matrimonio. La giurisprudenza rotale distingue gli elementi della discrezione sufficiente: la conoscenza intellettuale minima sull'oggetto; la *cognitio* critica e la capacità di deliberazione. Quest'ultima è una capacità intellettuale e volitiva: la capacità di giudicare, di valutare e di volere sono tutti aspetti della discrezione di giudizio. Per avere grave difetto di discrezione di giudizio devono essere stati intaccati, tra l'altro, la libertà interiore e l'autodominio della persona.

8. La prova del grave difetto deve analizzare la biografia del soggetto, sia sottolineando la eventuale fragilità della persona sia le circostanze che hanno influito sulla decisione di sposare e che hanno reso il soggetto incapace di resistere ai condizionamenti. Si può articolare in un triplice accertamento: ricostruzione dei fatti costituenti il comportamento del soggetto; ricostruzione della eventuale storia clinica di esso;

approfondimento peritale delle sue condizioni psichiche. La gravità del difetto di discrezione si valuta sulla base del criterio oggettivo: i diritti e doveri essenziali che si danno e accettano vicendevolmente tra i coniugi. Manca la discrezione se la persona non è in grado di darsi ed accettarsi a titolo di vincolo giuridico in quella comunità di vita, fedele, indissolubile, ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole, che è il matrimonio. La prova dell'incapacità richiede la definizione della natura psichica della causa nel contraente e quella del nesso di proporzionale causalità fra questa causa e il difetto di discrezione che si invoca come motivo di nullità.

9. Importante è la questione del ruolo dei periti di cui il giudice deve avvalersi, a meno che la perizia sia evidentemente inutile ai sensi del canone 1680. I periti devono determinare la natura e la gravità della causa psichica, il momento in cui è comparsa e l'influenza che ha avuto nel momento del consenso. La recente Istruzione *Dignitas Connubii* all'art. 209, § 2 n. 2° afferma che il perito, nelle cause per difetto di discrezione di giudizio, deve dire quale sia stato l'influsso dell'anomalia sulla facoltà critica ed elettiva, in relazione a gravi decisioni, quali quella di contrarre matrimonio. L'opera dei periti serve ad aiutare il giudice ad individuare quali erano le condizioni psichiche del soggetto al momento di porre il consenso; il perito si deve pronunciare sulla esistenza di una anomalia e sulla sua tipologia. Inoltre la cultura antropologica del perito deve essere compatibile con quella cristiana, come non ha esitato a ricordare il Papa nel discorso alla Rota del 1987, poiché altrimenti: "Il dialogo tra giudice e perito, costruito su un equivoco di partenza, può infatti facilmente portare a conclusioni false e dannose per il vero bene delle persone e della Chiesa" (Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana del 1987, in AAS, 79 (1987), p. 1454).

B) De Incapacitate

10. Il nuovo «Umanesimo» Conciliare è integralmente recepito dal Legislatore del 1983, che traduce in termini giuridici i precetti dottrinari resi dalla Suprema Autorità della Chiesa. Ecco, dunque, la nuova funzione attribuita ai coniugi, che divengono "soggetti" e, allo stesso modo, reciproci "oggetti" del «matrimoniale foedus»; di quella particolare struttura sacramentale, cioè, attraverso la quale essi «sese mutuo tradunt et accipiunt (1057, § 2), e con l'ausilio della quale i medesimi «inter se totius vitae consortium constituunt» (can. 1055, § 1). Ne consegue che la manifestazione del consenso dei coniugi – dalla quale una formula antica, ma sempre attuale, fa scaturire il matrimonio c.d. «in fieri» – non solo guarda, ma addirittura non è in grado di prescindere dal suo *oggetto*, e cioè da quel matrimonio «in facto esse» che i coniugi, nel quotidiano svolgersi della vita coniugale, si impegnano a realizzare. La nuova visione conciliare, infatti, nell'esaltare l'impegnativo compito che attende i nubenti, rimarca la particolare valenza che occorre attribuire ai presupposti della scelta matrimoniale ed alle conseguenze che discendono dal vincolo coniugale. Il «matrimoniale foedus», diretta espressione di quell'«actus humanus» cui i Padri Conciliari si riferiscono, trascende, per importanza e significato, le normali conseguenze attribuibili a qualsiasi altra umana attività e, per ciò stesso, richiede una capacità ben più ampia di quella che sottende lo *stare promissis*. «Invero» – insegna una c. Stankiewicz, Armachana seu Dunen et Connoren, 9/3/1995 – «ad praestandum validum consensum matrimoniale non sufficit capacitas ad actum humanum quemcumque ponendum, verum ea vis rationis, voluntatis, discretionis atque totius personae integratio requiritur, quae essentialia iura et officia coniugalitatis oppetere nec non in perpetuum assumere permittant» (in *Il dir. eccl.*, CVII (1996), II, p. 87, n. 6). Un presupposto, questo, che

– proprio in considerazione del gravissimo compito che attende i coniugi per tutta la loro vita – ha indotto il legislatore del 1983 a considerare valido sol quel consenso espresso «inter personas iure habiles legitime» (can. 1057, § 1).

11. È noto come l'esame delle tre fattispecie del can. 1095, individuate dal Legislatore canonico al fine di enucleare le generali categorie in cui si sostanzia l'incapacità ad esprimere un valido consenso matrimoniale, soglia differenziare le medesime in relazione al *modus operandi* delle relative "patologie" invalidanti. Ne consegue che, mentre la mancanza nel nubente del sufficiente uso della ragione (n° 1) ed il suo grave difetto di discrezione di giudizio «circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda» (n° 2) vengono normalmente riconnessi all'aspetto "subiettivo" della manifestazione del consenso matrimoniale, la terza fattispecie – e cioè l'impossibilità di assumere le «obligationes matrimonii essentialia» per «causas naturae psychicae» – viene ricondotta all'aspetto "oggettivo" della prestazione del consenso matrimoniale. Quindi, il disordine mentale dovuto a cause esogene o fisiche «suum influxum exercere debet seu exturbare debet facultates psychicas. Iuxta alios, et videtur proprius, distinctio est in eo quod per n. 2 canonis 1095 habeatur «blocco intellettuale-volitivo circa l'oggetto del matrimonio», dum per n. 3 implicatur incapacitas assumendi-adimplendi id quod quis praesumpsit sibi assumere» (dec. c. Colagiovanni, Galvien. Et Duacen, 20/3/1991, RRD, vol. LXXXIII, p. 174, n. 5). Trattandosi, poi, dell'"oggetto" del contratto matrimoniale, occorrerà valutare non tanto la capacità valutativa del nubente in ordine al "negozio" e la sua libertà di operare una scelta in questa direzione, quanto, invece, l'obiettiva capacità del medesimo ad assolvere le future obbligazioni matrimoniali: «Ad iure habiles constituendos contrahentes», leggiamo in una c. Funghini, Sancti Iacobi in Chile, diei 23 iunii 1993, «non sufficit necessaria et actu requisita facultas aestimativa [...] Praeter perceptionem contractus obiecti illius volitionem, tanta requiritur voluntatis potentia, qua illud tradi possit et necessario dimanantes obligationes suscipi et susceptae adimpleri» (RRD, Vol. LXXXV, p. 471, n. 4). Pur se è ben possibile che un soggetto, già di per sé non libero di esprimere un valido consenso matrimoniale a causa di un'insussistente discrezione di giudizio circa gli «officia matrimonialia», sia comunque incapace di *stare promissis matrimonialibus*, cionondimeno consolidata giurisprudenza rotale – senza comunque operare una netta ed insostenibile differenziazione tra la volizione riguardante la scelta matrimoniale, e quella afferente alla successiva necessità di "essere" coniuge – suole sottolineare come «in tertia incapacitatis specie ... agitur essentialiter de voluntate executiva» (dec. c. Turnaturi, Luganen, 5/3/1998, cit., n. 15, in *Il dir. eccl.*, cit., p. 41). La *cognitio* delle obbligazioni matrimoniali dovrà, allora, necessariamente scaturire da una *maturitas cognitiva* del nubente, frutto della sua capacità intellettuale «ad cognoscendum actum in seipso et in suis sequelis immediatis et mediatis», ma a questa dovrà necessariamente aggiungersi la capacità volitiva «ad sese determinandum libera actione actus propetr potestatem verificationis et inhibitionis cum facultate agendi in oppositum sensum» (C. LEFEBVRE, *De defectu discretionis iudicii in rotali iurisprudencia*, in *Periodica*, 69 [1980], p. 557). Entrambe – insegna una dec. c. Stankiewicz, Calaritana, 19/12/1985 – dovranno manifestarsi concretamente *in tempore contrahendi*, giacché anche una discrepanza tra queste due forme di capacità sarà in grado di invalidare il consenso matrimoniale: «Processus seu motus volitivus iuxta psychologos constat non solum de motivatione, deliberatione et decisione, sed etiam realitatione seu executione decisionis [...] Voluntas accipiendi onera et iura matrimonialia, duo momenta processus formationis consensu matrimonialis, cum enim adsint sive momentum deliberationis voluntatis, sive momentum realisatio-

nis deliberata voluntate electarum». Il momento della deliberazione del consenso e quella del susseguente momento decisionale comportano, quindi, due atti ben distinti fra loro: «Iamvero» – continua la richiamata decisione, facendo proprie le considerazioni di accreditata dottrina – «questi due atti di volontà sono coordinati fra di loro, ma questa coordinazione non ha per effetto di far dipendere il carattere volontario del primo dall'efficacia del secondo; sotto questo aspetto, i due atti sono indipendenti (ZAVALLONI R., *La libertà personale. Psicologia della condotta umana*, Milano, 1973, p. 110)». In conclusione: «Perspecta autem hac distinctione, enim in materia incapacitates psychica suscipiendi onera coniugii separari potest volitio obligationum essentialium ab earum adimptione, cum interdum obveniat contrahentem esse capacem volendi ad praefata onera se obligare [...], sed alia ex parte ob causas psychicas, exempli gratia personalitatis perturbationem, incapacem esse adimplendi Obligationem volitam» (in R.R.Dec., Vol. LXXVII, pagg. 634-5, ad 10).

12. Occorre, infine, individuare il contenuto delle più volte richiamate «obligationes essentielles matrimonii» e specificare i requisiti *ex lege* previsti per accertare l'«incapacitas assumendi». Quanto alla concreta definizione degli obblighi coniugali, la Giurisprudenza rotale specifica come: «Incapacitas subiecti, assumendi nempe et adimplendi onera coniugalia, respicit contrahentem non in qualibet activitate vel capacitate intellectus et voluntatis, sed, et quidem ob causas psychicas, tantum relate ad assumptionem et commutationem obligationum matrimonii essentialium, seu ad constituendum totius vitae consortium, perpetuum et exclusivum, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum (cf. cann. 1055-1056)» (dec. c. Doran, Campifontis, 2/5/1990, RRD, vol. LXXXII, p. 71, n. 13). Quanto agli altri requisiti richiesti *ad declarandam incapacitatem*, sarà necessario che la causa invalidante il consenso sia antecedente il matrimonio, sia di natura psichica e denoti una «gravem deordinationem» (*ibid.*, p. 72, n. 14): «Id quod contrahens redditur incapax ipsum afficere debet ante contractus tempus et usque ad ipsum contrahendi punctum. Aliqua assumptionis vel adimptionis incapacitas quae accedit post nuptias vel post convictum coniugalem instauratum minime est illa incapacitas contrahendi de qua loquitur canon, nisi probari potest illam incapacitatem advenientem absconditam vel adbitam esse, et licet non manifestam nuptiarum tempore, nihilominus consensum re infecisse iam antea, tempore ipsius consensus». Deve provarsi, inoltre, «ex collatis variis morbi casibus», che «tum ante tum post nuptias, ac ex eorum proximitate ad nuptias, morbum iam actu et in statu conclamato – sensu psichiatrico – mentem contrahentis invasisse» (*ibid.*, p. 70, n. 12).

13. Al fine di accertare la sussistenza del grave difetto di discrezione di giudizio dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio, così come anche della grave causa di natura psichica atta ad invalidare il consenso matrimoniale reso, sarà necessaria, oltre all'audizione delle parti in causa, soprattutto l'escussione di testi degni di fede, che «tempore antenuptiali, consuetudinem cum asserta persona amente habuerunt, ut nempe eruatur an illa persona iam ante nuptias signa amentiae dederit». Le affermazioni di parte attrice appariranno, inoltre, oltremodo credibili se sostenute da documentazione medica e/o cartelle cliniche «quae in nosocomiis vel in regestis medicorum elaboratae fuerint» (dec. c. Wynen, 25/2/1954, in SRRD, Vol. XLVI, pag. 156, n. 2). In ogni caso, «nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat» (can. 1680), dovrà rendersi necessaria l'opera di uno o più periti, i quali, con certezza morale, possano affermare, da un punto di vista scientifico, se, una volta acclarata la perturbazione mentale del contraente, questa appaia di tale portata e rilevanza da attentare in maniera decisiva alla piena e legittima prestazione del consenso matrimoniale (cfr.

can. 1574). La relazione peritale richiesta *in casu* dovrà necessariamente dar conto: «a) de veritate perturbationis psychicae in contrahente ; b) de natura origine et gravitate huius perturbationis , c) de impulsu huius perturbationis in processum efformandi consensus tempore celebrationis nuptiarum ; d) de principalibus signis morbi qui in hominie pervestigato inveniuntur; e) de actis causae (et relatione peritali) in quibus peritus subsistentis abnormitatis probationem invenit et presertim de principiis scientiae quibus votum periti innitur atque fulcitur» (dec. c. Doran , Petropolitana in insula longa, 2/4/1992, in RRD, Vol. LXXXIV, pag. 165, n. 7). Sta di fatto, però, che «la valutazione circa la nullità del matrimonio spetta unicamente al Giudice», giacché «compito del Perito è solamente [...] di prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza, e cioè la natura ed il grado delle realtà psichiche o psichiatriche, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio», senza con ciò fornire «giudizi superficiali» o «espressioni apparentemente neutrali, ma che in realtà contengono delle premesse antropologiche inaccettabili» (Allocuzione del Summo Pontifice Giovanni Paulo II ai Praelati Uditori della Rota Romana, AAS 79 [1987] 1451). In ogni caso, però, l'elaborato peritale non potrà non costituire per il Giudice un imprescindibile elemento per la sua decisione, potendosene Egli discostare «nisi gravissimis de causis et concludentissimis argumentis ductus, quae inacceptabiles reddant periti conclusiones, in casu potius merae illationes dicendae, uti si v. g. illae et argumentationes haud fundatae sint in actis aut latius pateant quam praemissae vel peritus christianae antropologiae principia sua non faciat, etc» (dec. c. Funghini, Mutinem, 18/7/1990, in RRD, Vol. LXXXII, pag. 642, n.7; dec. c. Parisella, Pittsburgen, 22/7/1971, in SRRD, Vol. LXIII, pag. 700, n. 7).

In facto

14. Il Collegio ha ritenuto fondati e processualmente provati i capi di nullità adottati dall'attrice, relativi al grave difetto di discrezione di giudizio e all'incapacità di assumere gli oneri coniugali per cause di natura psichica, per entrambi i coniugi, e ha, quindi, sentenziato per la nullità di questo matrimonio. L'istruttoria e il dibattimento hanno, infatti, convinto i Giudici dell'esistenza di una incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte di entrambi; incapacità da ricondurre sotto la sfera del can. 1095 ai nn. 2/3. Invero, tutte le vie di prova, costituita dalla confessione giudiziale delle parti, sia quella data dalle prove testimoniali nonché dalle circostanze, e dalla presenza in atti dell'elaborato peritale sui due coniugi, da parte del perito d'ufficio, hanno portato i Giudici alla certezza morale per dare una risposta affermativa al dubbio concordato.

A) Relativamente al difetto di discrezione di giudizio

15. Per comprendere al meglio la vicenda in oggetto, è doveroso prima considerare l'aspetto socio-culturale in cui è cresciuta e vissuta la coppia. Entrambi si ritrovano a vivere in una realtà molto povera e scarna di quegli affetti familiari, anche primordiali, di cui due giovani adolescenti hanno estremo bisogno. Proprio quest'assenza di sentimenti e affetti familiari, portano la coppia a frequentare cattive compagnie, e ad avvicinarsi sempre più al baratro delle droghe e dell'alcol. Questo scenario è alla base di un nascente rapporto di coppia tra due adolescenti, che per sfuggire alla reciproca solitudine e abbandono, decidono di considerarsi fidanzati, senza però avere coscienza e capacità di comprendere ciò che tutto questo significhi e comporti. Da qui nasce l'immaturità e l'incapacità dimostrata dagli atti di causa, di questi due nubendi, nell'accostarsi al sacramento del matrimonio.

16. Dalla comparazione della confessione dell'attrice e del convenuto, con le testimonianze addotte e dall'analisi delle situazioni antecedenti e concomitanti alla celebrazione del matrimonio, nonché dalla presenza di una dettagliata perizia agli atti, emerge chiaramente la verità dell'assunto attoreo. Dalle dichiarazioni giudiziali piene e circostanziate rese dai due coniugi e dai testi, emerge chiaramente che le parti, sia prima che dopo il matrimonio, erano incapaci di assolvere gli oneri coniugali, sia per un grave difetto di discrezione di giudizio, dovuto alla loro profonda immaturità, sia perché, "affetti" da incapacità per cause di natura psichica, riconducibili all'assunzione di droghe e alcol, da parte di entrambi i coniugi. Ricordiamo alcuni punti salienti che l'attrice riporta nel libello introduttorio, proprio a dimostrazione della fondatezza della sua richiesta: *"All'età di vent'anni conobbi il mio primo ragazzo e futuro marito, N. Mi legai a lui morbosamente sognando che mi potesse portare via da tutto e da tutti e quel poco di affetto che mi trasmetteva per me era la fonte di una felicità mai provata prima"*. (SUMM. pto libello pag. 3). E ancora: *"(...)trattavo le pratiche magiche ed occulte attraverso la lettura delle carte e frequentavo maghi e fattucchieri"*. (SUMM. pto libello pag. 3); *"(...)non avevo né la maturità minima necessaria né la testa per sposarmi"*. (SUMM. pto libello pag. 3). Continuando la F., ricorda il rifiuto del celebrante di celebrare il matrimonio, proprio per la loro immaturità di coppia *"(...) questi infatti si rifiutò categoricamente di celebrare il nostro matrimonio perché sosteneva che non c'erano i presupposti minimi e umani a causa della nostra grave immaturità"*. (SUMM. pto libello pag. 3). Già nel libello, quindi, l'attrice riconosce apertamente l'immaturità di entrambi nel giungere al matrimonio. Solo per sfuggire ad una situazione familiare davvero penosa, infatti, l'attrice, comincia a condurre una vita "sbagliata", frequentando fattucchieri e maghi, credendo di trovare il rimedio ai suoi guai nelle carte. Tutto questo non avviene, fino a quando, non incontra il convenuto, anch'esso con dei problemi affettivi, nel quale, pensa erroneamente, di aver trovato il principe azzurro, che la porterà via da una vita triste e scomoda. Su queste basi, argillose, inizia il rapporto tra i due. Proprio su questo, si ha la prova della loro immaturità.

17. Chiara e lineare appare la deposizione giudiziale dell'attrice Sig.ra F., quando nell'espone i fatti riguardanti la sua vicenda pre e post matrimoniale, rammenta, con quanta immaturità, abbia dato inizio al suo rapporto di coppia con il convenuto. Afferma l'attrice: *"Non definirei i nostri sentimenti, sentimenti di amore, ma da parte nostra una costante ricerca d'affetto reciproco. Personalmente vivevo in una situazione familiare molto pesante, dalla quale volevo evadere. Avendo capito che anche N aveva bisogno di affetto, mi sono legata a lui, cercando di sostituire con la mia presenza l'affetto dei suoi cari"*. (SUMM. pto 4/5 pag. 19). E ancora, aggiunge: *"Preciso che avendo sofferto tanto, dopo aver scoperto di essere figlia illegittima, ritenevo nella mia mente che con N avrei trovato l'amore eterno"*. (SUMM. pto 4/5 pag. 20). È la stessa attrice, dunque, a spiegare e a confermare in queste parole, tutta l'immaturità della coppia. A quanto asserisce la F., questo rapporto, non si basava su veri sentimenti, ma sulla ricerca spasmodica di affetto reciproco, voluto da entrambi per colmare quelle carenze affettive-familiari, che entrambi hanno vissuto. Da qui, la conferma della loro immaturità, che ha portato a legarsi, nonostante, non ci fosse un vero sentimento, ma solo lo stato di necessità. Se infatti, la F., avesse incontrato qualcun altro, al posto del convenuto, si sarebbe legata anche a lui. Quello che lei voleva, non era un fidanzato, ma qualcuno che le desse affetto. Proprio questa immaturità di coppia, porta l'attrice, a confessare: *"Non avevamo un progetto comune di mettere su famiglia. Cercavamo di vivere alla giornata, di andare in discoteca, frequentare gli amici, fumare,*

bere. Io volevo solo essere amata”(SUMM. pto risposta domanda *ex officio* pag. 21). Questa assenza di progettualità comune, e il vivere alla giornata, viene avvertito dal celebrante delle nozze, che si rifiuta categoricamente di celebrare le nozze. L'attrice, ricorda e afferma: “(...) *Parlammo così con Padre S. il quale si è rifiutato categoricamente di celebrare il nostro matrimonio, perché non ci riteneva idonei a sposarci, poiché diceva di noi che eravamo immaturi e diceva che non avevamo coscienza di cosa era il matrimonio.*”(SUMM. pto risposta domanda *ex officio* pag. 22). Anche il celebrante, dunque, è consapevole dell'immaturità dei due ragazzi, e per questo, rifiuta loro le nozze. Come ricorda l'autorevole giurisprudenza rotale, la personalità è immatura quando in una determinata fascia di età il soggetto non dispone di quei mezzi di difesa o di quelle qualità logiche affettive che gli permettono di superare le crisi potenziali che possono determinarsi appunto in quell'epoca della vita... perché l'atto del consenso (matrimonialis) abbia piena validità, sono necessarie, almeno due condizioni, e cioè: una sufficiente maturità psicologica di entrambi i nubendi per esprimere un atto di volontà che sia autonomo e psicologicamente libero; un certo modello di comportamento prima del matrimonio, attraverso il quale sia possibile accertare che tra i due prossimi nubendi sia maturato un autentico progetto matrimoniale, come futuro e vicendevole impegno di un'autentica vita coniugale futura liberamente accettata (in una c. Bruno del 30.05.1986 RRDc. , vol. LXXXVIII (1986) p. 354). Ma per la coppia, tutto questo non è avvenuto, infatti la stessa attrice, ricorda: “*Sapevo che una volta sposata avrei dovuto ottemperare agli obblighi coniugali, ma questa non era la mia intenzione, perché vivevo il tutto come una favola: sapevo che ci saremmo svegliati insieme, che avrei cucinato, che lui se ne sarebbe andato a lavoro, ma senza dare la giusta importanza a tutti questi gesti*”. (SUMM. pto 8 pag. 23). Anche in queste ultime affermazioni dell'attrice, si comprende a pieno, l'immaturità della stessa al tempo del matrimonio con il convenuto.

18. Il convenuto sig. N., già nella lettera inviata al Tribunale, in occasione della concordanza del dubbio, conferma l'immaturità di entrambi, e di conseguenza la veridicità dell'assunto attoreo, quando in merito, dichiara: “(...) *tutto quello che è stato scritto, corrisponde alla pura verità: al tempo delle nozze io e A eravamo non coscienti di sposarci e immaturi*”. (SUMM. pto lettera convenuto pag. 12). Anche nella sua deposizione giudiziale, il convenuto, conferma l'immaturità della coppia nell'accingersi al matrimonio. Afferma il convenuto: “(...) *ero un tipo a cui piaceva molto divertirsi, senza pensare alle cose importanti e tale mio modo di essere e di pensare mi ha portato a volte ad avere difficoltà lavorative e a non prendere volontariamente decisioni importanti. Volendomi sempre divertire non pensavo al matrimonio come una scelta da fare nella vita poiché non mi sentivo pronto a tale passo. Anche A nel periodo del fidanzamento (...) si occupava di cartomanzia*”. (SUMM. pto 5 pag. 37). Continuando a descrivere l'atteggiamento immaturo e bambinesco con il quale i due si avvicinavano alle nozze, dopo aver scoperto della gravidanza, il convenuto, in maniera molto chiara e sincera, riconosce che: “*A noi non interessava assumerci le responsabilità una volta sposati, ma in quel momento solo sposarci, ma senza prendere in seria considerazione cosa ci aspettasse nel futuro*”. (SUMM. pto 8 pag. 38). Proprio questa mancanza di responsabilità, e di maturità verso la vita, ma in modo particolare, verso la scelta matrimoniale, era conosciuta anche dal parroco del luogo, il quale: “(...) *si rifiutò di sposarci perché a suo avviso non eravamo pronti per il matrimonio, anche perché non avevamo fatto il cammino di fede da lui propostoci*”. (SUMM. pto 8 pa. 38). La stessa mancanza di maturità riscontrata dal parroco nella coppia, viene confermata dal convenuto, proprio quando, parlando del giorno del matrimonio,

ricorda e afferma: *“Preciso che in quel giorno non sapevo cosa stavo facendo e mi e mi sposavo solo perché A era incinta. Tutto il resto poco mi interessava; non capivo neanche cosa stesse dicendo il sacerdote”*. (SUMM. pto 8 pag. 38/39). Ecco, che dunque, chiara appare l’immaturità della coppia, che, così è giunta alle nozze, ma nelle parole del convenuto, è chiaro anche che tale immaturità non sia mai venuta meno, neanche durante la convivenza coniugale. In merito leggiamo le parole del convenuto: *“(...) A voleva che io mi assumessi le mie responsabilità, io non so perché non lo facessi, né perché non ho mai provato a migliorare il mio comportamento”*. (SUMM. pto 9/10 pag. 39). Anche il convenuto, quindi, conferma la sua immaturità nell’accingersi alle nozze con l’attrice.

19. La confessione delle parti è, inoltre, pienamente confermata dalle testimonianze rese in giudizio dai testi di parte attrice escussi, i quali hanno fornito solidità e credibilità all’asserto attoreo. Invero, tutte le testimonianze rese in giudizio dai testi addotti confermano chiaramente, la confessione dei due coniugi. Tutti i testi escussi riferiscono quanto hanno avuto modo di apprendere *“de auditu proprio”* sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio, confermandolo e chiarendolo ulteriormente.

20. Di seguito si riportano alcuni degli stralci più significativi relativi alle deposizioni rese da familiari ed amici più stretti dell’attrice. La sig.ra F., amica dell’attrice, conferma la tesi attorea riguardante l’immaturità della coppia, quando afferma: *“Circa A. so che è nata da una relazione extraconiugale della madre. Ciò le procurò grande sofferenza nella crescita per la mancanza della figura paterna da lei sempre ricercata. Non ritengo avesse una buona educazione religiosa, ricordo che si dilettava nel praticare la cartomanzia e altre simili pratiche.”* (SUMM. pto 2/3 pag. 51/52).

La teste, ricorda, dunque, un’infanzia e un’adolescenza dell’attrice, molto sofferte da parte della stessa. Continuando, la teste, interrogata, afferma: *“Non ritenevo le parti, assolutamente mature per la scelta del matrimonio(...).”* (SUMM. pto 4 pag. 52). E ancora: *“Non ritengo che le parti fossero pienamente libere nella decisione.”* (SUMM. pto 6/7 pag. 52). La teste, conscia dell’adolescenza sofferta dell’amica, e del fatto che non conducesse una vita del tutto normale, visto che si occupava di cartomanzia, ricorda come anche il parroco, non ravvisasse nella coppia, quella maturità tale, da giungere alle nozze. Afferma la teste: *“Don S., dopo un colloquio con A.. e N., non ravvisando in essi la maturità e le condizioni necessarie per la celebrazione del matrimonio, non volle sposarli”*. (SUMM. pto 6/7 pag. 52). Sulla stessa linea di pone il sacerdote S. N., parroco della coppia, il quale, ravvisando l’immaturità della coppia per il matrimonio, rifiutò loro la celebrazione delle nozze.

Ricorda il teste: *“N. non aveva alcuna educazione religiosa, una scarsità di valori morali, senza principi fermi. A me è apparsa una ragazza superficiale”*. (SUMM. pto 1/3 pag. 54). E ancora: *“Al tempo del matrimonio non erano maturi per il passo che stavano per compiere, tant’è che io mi opposi in modo energico a celebrare il loro matrimonio”*. (SUMM. pto 5 pag. 55). Il teste, conferma, dunque, la sua opposizione al matrimonio tra i due, proprio a causa della loro immaturità. La Sig.ra F., amica dell’attrice, come le precedenti deposizioni analizzate, conferma l’assunto attoreo, e in merito all’immaturità dei due, ricorda e afferma: *“Devo dire però che A., pur mettendoci tutta la buona volontà, non sapeva cosa significasse veramente il matrimonio e avere una famiglia. Ella viveva alla “giornata”. (SUMM. pto risposta domanda ex officio pag. 60). E aggiunge: “(...) la coppia non aveva fatto una scelta libera e consapevole al riguardo(...) A. l’ho vista accostarsi all’altare con “molta leggerezza”; entrambi si stavano sposando senza capire cosa stessero facendo”*. (SUMM. pto 9/10 pag. 61).

21. Anche la mamma del convenuto, sig.ra T., conferma il fatto che la coppia fosse

immatura per giungere alle nozze. È la stessa ad affermare, che a suo avviso, il figlio non fosse maturo: *“Non vi fu fidanzamento ufficiale perché io pensavo che mio figlio non fosse maturo mi portava sempre ragazze in casa, per cui non mi sentivo di andare a spiegare un matrimonio”*. (SUMM. pto 2/5 pag. 49) E sulla coppia, afferma: *“Ritengo che entrambi non fossero maturi per il matrimonio. Pensavano solo a divertirsi e non erano cosa da sposarsi(...)”*. (SUMM. pto 2/5 pag. 49). Tutta la prova testimoniale, dunque, avvalorata e conferma pienamente la tesi attorea, sull’immaturità della coppia nell’affrontare il matrimonio.

B) Relativamente all’incapacità

22. Come il primo capo di nullità invocato dall’attrice, anche il secondo, è apparso fondato. Dalla comparazione delle confessioni della coppia con le testimonianze addotte e dall’analisi delle situazioni antecedenti e concomitanti alla celebrazione del matrimonio, nonché dalla presenza di un’adeguata e grave causa motiva, emerge chiaramente la verità dell’assunto attoreo sull’incapacità di entrambi di assolvere gli oneri coniugali per cause di natura psichica. Dalle dichiarazioni giudiziali piene e circostanziate rese da entrambi, e confermate pienamente dai testi, emerge chiaramente che sia prima, che dopo il matrimonio, la coppia era assolutamente incapace di assolvere i doveri coniugali, visto anche che ambedue avevano fatto, e facevano uso di spinelli e droga, nonché di alcol. Anche per questo secondo capo di nullità invocato dall’attrice, ricordiamo alcuni punti salienti che la stessa riporta a tal proposito nel libello introduttorio: *“(...) N. aveva contemporaneamente altre donne, non lavorava, ma il comportamento più evidente e grave, era costituito dal fatto della sua cronica dipendenza dall’alcol, dipendenza che mai cessò durante il matrimonio”*. (SUMM. pto libello pag. 3). E su di lei afferma: *“(...) in quel periodo facevo regolare e abbondante uso di spinelli(...) ero totalmente allo sbando(...)”*. (SUMM. pto libello pag. 3). E ancora: *“Non ero, nemmeno io, in grado di poter assumere ed adempiere gli oneri che un matrimonio cristiano comporta(...)”*. (SUMM. pto libello pag. 3). Nel proseguo, l’attrice, afferma, che neanche durante la convivenza coniugale, le cose migliorarono: *“Mio marito continuò a bere sempre di più, a tradirmi con altre donne(...) ogni tanto mi picchiava(...)”* (SUMM. pto libello pag. 3).

Già nel libello introduttorio, dunque, la F. riconosce e ammette con sincerità l’incapacità di entrambi nell’assolvere i diritti e doveri di una coppia, per il regolare e corretto svolgimento di una vita coniugale.

23. Dunque, anche sulla incapacità, l’attrice, conferma il fatto che entrambi non avessero la necessaria capacità di addivenire al matrimonio, riconoscendo che questa loro “deficienza”, fosse dovuta proprio al contesto sociale in cui entrambi avevano vissuto e vivevano, dall’uso di droghe più o meno leggere, e dall’assunzione di alcol da parte del convenuto.

L’attrice, sig.ra A.F., infatti, ricorda e afferma: *“Da subito, devo dire, che frequentando l’ambiente di (Omissis), mi sono ritrovata come tutti i ragazzi della zona a fumare gli spinelli(...)”* (SUMM. pto 4/5 pag. 18). E sul convenuto, afferma: *“Anche N. non era esente da questo tipo di problemi, tanto che faceva uso di alcol e spinelli. Ricordo infatti che quando comunicammo il fidanzamento alle famiglie, mia madre si oppose, poiché si accorse che N era un’alcolista”*. (SUMM. pto 4/5 pag. 19). Continuando, poi, l’attrice, quando le viene chiesto se il giorno del matrimonio il convenuto aveva bevuto o fumato, la stessa dichiara: *“Non so se quel giorno fosse sotto effetto di spinelli, ma sicuramente di alcol”*. (SUMM. pto risposta domanda ex officio pag. 23). L’essere sotto effetto di alcol, certamente non permette al soggetto

interessato, di esprimere un valido consenso, e questo si può affermare a detta della F., per il convenuto, ma anche l'attrice, parlando di se, ammette: "sapevo che una volta sposata avrei dovuto ottemperare agli obblighi coniugali, ma questa non era la mia intenzione, poiché vivevo il tutto come una favola(...)". (SUMM. pto 8 pag. 23). Ecco dunque, l'ammissione dell'attrice, nel riconoscersi incapace di adempiere agli oneri coniugali. La stessa, però, mentre afferma che in un certo senso, vista la nascita delle due bambine, ha cercato di migliorare il suo comportamento, asserisce che quello del convenuto, non è migliorato, bensì peggiorato sempre più. Afferma l'attrice: *"Fin da subito, io cercai di migliorare il mio comportamento, vista la nascita della bambina. invece N. se ne disinteressava completamente, fumava, portava gente a casa, beveva. Mai, infatti, mi ha aiutato nella gestione della casa e della famiglia. A volte gli facevo notare queste sue mancanze, ma egli non gli dava peso"*. (SUMM. pto 9 pag. 23). Proprio l'alcol secondo la F. era di intralcio al marito, per ottemperare gli obblighi coniugali: *"Ritengo che N. abbia sofferto molto da un punto di vista affettivo familiare e si sia rifugiato nell'alcol. Questo ha fatto sì che non potesse ottemperare agli obblighi coniugali"* (SUMM. pto risposta domanda ex officio pag. 24). E ancora, riferendosi alla sua dipendenza da alcol: *"Posso dire che il comportamento di N. nei confronti delle figlie, è stato completamente irresponsabile: fumava e beveva in loro presenza, invitava amici a casa per fare lo stesso, una volta ubriaco mi strappò dalle mani N. ancora piccola, la mise sullo scooter e la portò in giro, scampando fortunatamente ad un incidente stradale."* (SUMM. pto 9/10 pag. 25). Che nella coppia in questione vi sia un'incapacità ad assumersi le responsabilità matrimoniali, viene ampiamente dimostrato, non solo dalle affermazioni appena riportate dall'attrice, ma anche da una relazione dei servizi sociali, i quali, riscontrano anch'essi, i problemi della coppia nello stare insieme, ma in particolar modo, scrivono: *"Il Sig. F. ha difficoltà a verbalizzare il suo vissuto di alcolista(...) Il sig. F. è un uomo che ha fatto uso di alcol e che proprio la dipendenza dell'alcol e la decisione di non intraprendere alcun programma riabilitativo ha portato la coppia a separarsi"* (SUMM. pto relazione ufficio assistenti sociali pag. 32).

24. Il convenuto, signor F.N., conferma pienamente l'assunto attoreo, anche per quel che attiene il secondo capo di nullità invocato dalla moglie, e in merito, afferma, riferendosi all'ultimo anno di fidanzamento: *"(...) l'ultimo anno io cominciai ad andare dietro ad altre ragazze, cominciai a bere e saltuariamente facevo uso di marijuana. L'utilizzo di sostanze alcoliche e del fumare marijuana da parte mia era dovuto al fatto che durante l'ultimo anno di fidanzamento vedevo che le cose tra noi non andavano bene"*. (SUMM. pto 4 pag. 36). Continuando a descriversi, il convenuto, afferma di se stesso: *"Volendomi sempre divertire non pensavo al matrimonio come ad una scelta da fare per la vita poiché non mi sentivo pronto a tale passo"*. (SUMM. pto 5 pag. 37). Anche il convenuto, dunque, riconosce pienamente, le sue mancanze, il suo far uso di sostanze stupefacenti e alcol, atteggiamento che certamente non gli ha permesso di ottemperare agli obblighi derivanti dal matrimonio. Lo stesso, però, precisa anche, che: *"(...) A. nel periodo del fidanzamento iniziò a fare uso di spinelli, forse perché aveva visto me farne uso. Oltre a ciò si occupava di cartomanzia"*. (SUMM. pto 5 pag. 37). A dire del convenuto, dunque, non solo lui, ma anche la F., non era in grado di adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio. Questo avvalorava la tesi attorea, che viene confermata ulteriormente, quando lo stesso, con convinzione afferma: *"A noi non interessava assumerci le responsabilità una volta sposati, ma in quel momento solo sposarci ma senza prendere in seria considerazione cosa ci aspettava nel futuro. Va detto che per tutto il periodo pre e post matrimoniale non ho mai voluto smettere"*

l'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti". (SUMM. pto 8 pag. 38). Nessuno dei due si è mai, quindi impegnato per un serio miglioramento del rapporto di coppia, e per vivere insieme una vita coniugale normale e dignitosa. Lo stato di incapacità, che ha caratterizzato tutto questo rapporto, dal suo nascere al suo epilogo, non è mai venuto meno.

25. La confessione dell'attrice, e la piena conferma del convenuto, viene avvalorata senza alcun dubbio dalla prova testimoniale presente in atti. Detta prova testimoniale, ancora una volta, fornisce solidità e credibilità all'asserto attoreo. Tutti i testi escussi riferiscono quanto hanno avuto modo di apprendere *"de audito proprio"* ed in tempo non sospetto confermandolo e chiarendolo ulteriormente.

26. Di seguito si riportano alcuni degli stralci più significativi relativi alle deposizioni rese da familiari ed amici più stretti dell'attrice

La sig.ra F. M., amica dell'attrice, conferma la tesi attorea riguardante l'incapacità della coppia ad assolvere gli oneri coniugali, quando afferma: *"Non li ritenevo in grado di assumere gli oneri matrimoniali"*; e la stessa ricorda anche: *"(...) l'inconsistenza dei comportamenti di N., il fatto che continuasse a bere e che portasse "compagni di bevute" spesso a casa"*. (SUMM. pto 8 pag. 52). Per la teste, anche durante la convivenza coniugale, nulla cambiò, infatti ricorda come: *"(...) non voleva lavorare, preferiva stare a letto, continuava a bere e ad essere infedele"*. (SUMM. pto 9/10 pag. 52). Sulla stessa linea di pone il sacerdote S.N., parroco della coppia, che come aveva riconosciuto già l'imaturità della coppia per sposarsi, riconosce anche l'incapacità degli stessi ad assolvere i doveri coniugali. Leggiamo in merito: *"Non erano in grado di assumere gli oneri del matrimonio; erano come due ragazzini"*. (SUMM. pto 8 pag. 55). E aggiunge, riferendosi alla convivenza coniugale: *"In seguito nacquero i primi problemi legati al fatto che N. era dedito da molto tempo all'alcol(...)"*. (SUMM. pto 9 pag. 55). La sig.ra F. R. M., amica dell'attrice, come le precedenti deposizioni analizzate, conferma l'assunto attoreo, e in merito all'incapacità dei due, ricorda e afferma: *"Che io sappia, in quanto riferitomi da A., N. beveva ed eccedeva nel farlo tanto da arrivare ad ubriacarsi"* (SUMM. pto risposta domanda ex officio pag. 59). E aggiunge: *"(...)capì che ella non dava il giusto valore al passo che andava a compiere(...) N. da parte sua non era in grado di adempiere agli obblighi matrimoniali visto che non voleva lavorare e nulla faceva per aiutare A."* (SUMM. risposta domanda ex officio pag. 60). E riferendosi al giorno del matrimonio, ricorda: *"N aveva fatto uso di spinelli prima di entrare in Chiesa, aveva infatti gli occhi visibilmente lucidi con pupille dilatate; A l'ho vista accostarsi all'altare con "molta leggerezza"; entrambi si stavano sposando senza capire cosa stessero facendo."* (SUMM. pto 9/10 pag. 61). E concludendo dichiara: *"Certamente il suo far uso di spinelli e di alcol non gli ha permesso (...) di potersi assumere e portare a compimento tutti gli obblighi matrimoniali"*. (SUMM. pto 9/10 pag. 61). Il Sig. P. C., amico dell'attrice, conferma la tesi attorea riguardante l'incapacità della coppia ad assolvere gli oneri coniugali, quando, in merito, afferma: *"Per la conoscenza che ho avuto del Sig. F., posso dire che secondo me non era in condizione di assumere la responsabilità di un matrimonio in quanto, come già detto, era un tipo poco affidabile, non aveva il senso del dovere, nel lavoro era instabile; frequentava persone di dubbia fama ed era avvezzo al bere e all'uso di droghe leggere"*. (SUMM. pto 8 pag. 72). E ancora: *"Da quanto detto il convenuto non era in grado di adempiere le responsabilità di un buon padre di famiglia"* (SUMM. pto 10 pag. 73). Il teste non fa nessun riferimento all'attrice, sulla quale, però, che ammette: *"Conosco la sig.ra F. da circa sei anni, quindi dopo la sua separazione"*. (SUMM. pto 2 pag. 71). Anche in questo caso, l'intera prova testimoniale di parte attrice, conferma la validità e fondatezza della tesi attorea.

27. Anche la prova testimoniale *ex officio*, rappresentata dalla deposizione della mamma del convenuto, sig.ra T.G., conferma il fatto che la coppia fosse incapace sia per il fattore socio-culturale molto basso, sia per il fattore affettivo molto carente, se non assente del tutto, ma anche e soprattutto per il continuo uso di droghe e alcol, da parte dei due, di giungere alle nozze. È la stessa, infatti, ad affermare: *“Non erano in grado di assumere gli oneri coniugali; litigavano continuamente per motivi di gelosia o perché mio figlio si ritirava tardi, o perché lei gli rispondeva male”*. (SUMM. pto 8 pag. 49).

28. Vista la richiesta dei due capi di nullità addotti, concernenti la sfera del can. 1095 ai nn. 2/3, si è resa necessaria la nomina di un perito d'ufficio e la stesura da parte di questi di un elaborato peritale sui due soggetti, parti in causa. Chiare e precise sono le conclusioni a cui giunge il perito in merito alla situazione psichica delle parti al momento della celebrazione del matrimonio. Dette conclusioni, rispecchiano e confermano pienamente la fondatezza del dubbio concordato, così come richiesto dall'attrice. La perizia in atti, conferma infatti, sia la forte immaturità per entrambi, sia la marcata incapacità della coppia nell'assumersi la responsabilità matrimoniale.

Afferma il perito, riferendosi all'attrice: *“Al momento della celebrazione delle nozze, la parte attrice non era affettivamente e psichicamente matura per adempiere agli oneri che derivano dallo stesso sacramento”* (SUMM. elaborato peritale pto 2 pag. 95). E ancora: *“Le scelte attuate dalla sig.ra F., (...) sono nate più per opposizione alla madre (...) che per una scelta consapevole e matura”* (SUMM. elaborato peritale pto 2 pag. 95).

A conclusioni più forti, il perito giunge quando, analizzando l'aspetto psichico del convenuto, afferma: *“(...) il Sig. F. non era psicologicamente e affettivamente maturo per compiere la scelta matrimoniale e pertanto adempiere in concreto agli oneri che derivano dallo stesso sacramento”* (SUMM. elaborato peritale pto 2 pag. 88). E ancora, aggiunge su di lui: *“Ritengo che i fattori di disturbo psichico della parte convenuta, fossero tali da compromettere in misura considerevole la capacità dello stesso di assumere gli oneri e i diritti matrimoniali”* (SUMM. elaborato peritale pto 3 pag. 88).

E concludendo, afferma che il convenuto: *“In atto (...) potrebbe non essere in grado di assumere gli oneri matrimoniali poiché non possiede gli strumenti adeguati per mettersi in discussione, attivare un processo di introspezione ed elaborazione delle sue condizioni psicologiche per cui pone delle profonde resistenze di fronte ad un potenziale cambiamento”*. (SUMM. elaborato peritale pto 4 pag. 89). Le conclusioni a cui è giunto il perito offrono la piena e certa conferma, che la situazione psico-fisica dei soggetti, al momento del matrimonio, non avrebbe loro permesso un'assunzione matura e responsabile degli obblighi matrimoniali.

29. Un rapido esame delle circostanze e dei fatti matrimoniali confermano, di per sé, l'esistenza dell'immaturità e incapacità della coppia nell'assolvere i diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Del resto, come insegna la Giurisprudenza della Rota, anche i fatti sono importanti: *“...at facere nonpossumus quin recolamus simulationem, quae est in intcriore actus voluntatis, probari exterius non solum per apertam confessionem simulantis, confortatam quidem congruis solidisque testimoniis, sed etiam per facta inaequivoca, quorum apta explicatio nonnisi in admissa simulatione haberi potest. Eiusmodi autem facta quamquam singula satis probando apta non inveniuntur, possunt una simul perpensa et considerai plenam assertiprobationem efficere”* (cf. una coram Felici del 16 dicembre 1958). E ancora gli insegnamenti rotali, ci dicono che: *“Tandem circumstantiae praecedentes, concomitantes et subsequentes matrimonium accusatum nullitatis si cum simulatione apte cohaereant, concordato Iudici indicia et*

elementa praebere possunt ac solent". (Cfr. Coram Lemas, diei 12 novembris 1958, apud R.R.D., vol. L, p. 577). Dagli Atti del giudizio emergono le seguenti circostanze, confermate dell'assunto attoreo: a) Adolescenza per entrambi priva di affettività familiare, il tutto svolto in un ambiente socio-culturale molto basso, ai limiti dell'ignoranza; b) Fidanzamento brevissimo, molto litigioso e costellato da diverse interruzioni; c) Gravidanza indesiderata; d) Nessun progetto matrimoniale prima della scoperta della gravidanza, i due vivevano alla giornata; e) Matrimonio affrettato per la gravidanza; f) Disinteresse delle parti per la vita matrimoniale; g) Continui tradimenti del convenuto; h) Immaturità della coppia nell'affrontare insieme la vita matrimoniale; i) Nessun reciproco impegno per un miglioramento del rapporto di coppia durante il matrimonio; l) Disinteresse del convenuto per il suo nuovo nucleo familiare, che vede la presenza anche di due figlie piccole; m) Mancanza di un lavoro stabile per il convenuto, e precarie condizioni economiche; n) Separazione e fine della convivenza coniugale tra i due.

30. Per quanto sopra riportato ed esposto in diritto e in fatto, tenuto conto delle Osservazioni del Difensore del Vincolo e ritenendo provati entrambi i capi di nullità richiesti dall'attrice, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Ecclesiastico Siculo, al dubbio concordato in *limine litis* rispondiamo: *Affirmative ad utrumque, cioè: consta la nullità di questo matrimonio per entrambi i capi addebitati ad entrambe le parti (Omissis)*.

**Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese – Uxentina
– Sanctae Mariae Leucadensis – 8 giugno 2009 – c. Lorusso, ponente**

Matrimonio – Consenso – Esclusione della fedeltà – Esclusione dell'unità – Esclusione dell'indissolubilità del vincolo – Atto positivo di volontà.

La fedeltà coniugale, l'obbligo cioè di astenersi da rapporti sessuali con una persona diversa dal coniuge, è oggetto di simulazione del consenso matrimoniale, se essa è negata, in linea di principio, ossia attraverso un atto volontà che nega il diritto all'esclusività degli atti coniugali ordinati alla procreazione della prole.

Per la prova circa la simulazione in ordine alla fedeltà, proprietà o elemento essenziale del matrimonio cristiano, occorre l'atto positivo di volontà, esplicito o implicito. L'esistenza concreta dell'atto positivo di volontà va desunta direttamente o indirettamente, cioè attraverso indizi o circostanze che fanno apparire una volontà contraria al diritto della comparte alla fedeltà coniugale.

Esclude l'indissolubilità del matrimonio chi rifiuta, in via diretta o indiretta, che il vincolo matrimoniale debba essere caratterizzato dalla perpetuità. Ciò, si distingue sia dalla mera previsione circa l'eventuale fine della convivenza matrimoniale, sia dall'errore circa l'indissolubilità del matrimonio naturale.

Fattispecie

(Omissis)1. L'attore C. V. dichiara di aver conosciuto la convenuta L. M. nel giugno 1993 durante una sfilata di moda. La vide sulla passerella e chiese ad un amico di presentargliela. La convenuta invece dichiara che la conoscenza avvenne in casa di studentesse. All'epoca la signora M. era studentessa, iscritta alla Facoltà di ...; l'attore era ricercatore alla Facoltà di ... e le chiese di cambiare facoltà. Secondo l'attore, dopo questo primo incontro, nel mese di settembre dello stesso anno, L. lo chiamò e gli disse di non avere dove andare, chiedendogli ospitalità. Fu accolta in casa dell'attore e, dopo una settimana circa, ebbero rapporti intimi completi. Per la convenuta, invece, i fatti si svolsero diversamente: l'attore era geloso e non accettava che le amiche studentesse di L. portassero a casa amici; allora decisero che L. sarebbe stata sua ospite tutte le volte che veniva a B. Di ciò fu informata la famiglia M. e in quell'occasione il V. parlò anche di matrimonio. Nel mese di novembre 1993 L. rimase incinta. Il V. era felice e le propose il matrimonio. L. invece non volle portare avanti la gravidanza e, pertanto, contro la volontà dell'attore la fece interrompere artificialmente (gennaio 1994). La loro relazione era contraddistinta da momenti di grande attrattiva ed infatuazione ed altri di grandi litigi e di profonda tensione che, secondo la convenuta erano dovuti alla gelosia del V.. Si sono lasciati più volte, ma L. richiamava e entro la settimana ritornava da lui. Nel luglio del 1996 L. conseguì la laurea e pensarono alle nozze. Un mese prima delle nozze l'attore fu colpito da un'ernia

al disco e rimase paralizzato a letto. La malattia richiese un intervento chirurgico che avvenne nei primi di dicembre 1996. Secondo C., L. non si curava dello stato di salute del suo futuro marito e pensava solo alle nozze; secondo L., nonostante lo stato di salute, C. voleva assolutamente sposarsi e non rinviare il matrimonio. Il matrimonio fu celebrato il ... nel Santuario di S. Maria di Leuca, diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. La vita coniugale è durata circa sei anni, ma già due anni dopo il matrimonio le cose cambiarono. Nel 1998 L. rimase incinta. Alla fine di dicembre 2001 l'attore lasciò definitivamente la casa coniugale perché frequentava un'altra donna. Seguì separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Bari il 25 novembre 2003.

2. Con libello presentato il giorno 5 dicembre 2005, C. V. domandò la dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato con L. M. per esclusione della fedeltà da parte dell'attore e per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore e da parte della convenuta.

Il 6 marzo 2006, il Vicario Giudiziale, Mons. Luca Murolo, costituì il Collegio dei Giudici nelle persone dei RR.PP.DD. Pasquale Larocca, Preside, Leonardo Erriquenz, Ponente, e Antonio Magnocavallo, Giudice; designò come Difensore del Vincolo il Sac. Ignazio Pansini e ammise come patrono di parte attrice l'Avv. Alan Robert Kershaw.

Il 15 marzo 2006, il Preside del Collegio ammise il libello e convocò le parti in causa per il 27 aprile 2006 per la contestazione della lite e la concordanza dei dubbi di causa secondo i motivi di nullità indicati dall'attore nel suo libello.

All'udienza del detto giorno, presente l'attore C. V., il quale insistette sui dubbi proposti in libello; presente l'Avv. Alan Robert Kershaw che chiese che i dubbi fossero concordati così come richiesto nel libello; presente la convenuta L. M., la quale dichiarò non rispondente al vero quanto esposto in libello, considerato violento ed offensivo nei confronti propri e della figlia; assente il Difensore del Vincolo, Sac. Ignazio Pansini, furono concordati i seguenti dubbi di fatto e di diritto con la formula:

“se consti della nullità del matrimonio per:

1. Esclusione della fedeltà da parte dell'attore;
2. Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore e da parte della convenuta”.

Il 18 dicembre 2006, il Vicario Giudiziale, Sac. Luca Murolo, visto che il Giudice, Sac. Leonardo Erriquenz, chiese di essere esonerato dall'ufficio di Ponente, nominò in sua sostituzione P. Lorenzo Lorusso O.P.

Esaurita l'istruttoria, dopo la presa visione degli atti da parte del Difensore del Vincolo, Sac. Ignazio Pansini, il 4 settembre 2008, con decreto del 9 settembre 2008, venne disposta la pubblicazione degli atti e invitate le parti a precisare le loro eventuali richieste di istruttoria entro il termine di trenta giorni.

Con decreto del 23 febbraio 2009 venne dichiarata la conclusione in causa e aperta la fase dibattimentale.

Il Vicario Giudiziale, Sac. Luca Murolo, visto che il Giudice, Sac. Antonio Magnocavallo, presentò le dimissioni dall'ufficio di Giudice di questo Tribunale, nominò in data 12 gennaio 2009, il Sac. Vito Fusillo.

Esaurita l'istruttoria, dopo la presa visione degli atti suppletivi da parte del Difensore del Vincolo, Sac. Ignazio Pansini, il 19 gennaio 2009, con decreto del 26 gennaio 2009, venne disposta la pubblicazione degli atti e invitate le parti a precisare le loro eventuali richieste di istruttoria entro il termine di dieci giorni.

Con decreto del 23 febbraio 2009 venne dichiarata la conclusione in causa e aperta la fase dibattimentale.

Acquisite le memorie difensive, la causa fu riservata al Collegio dei Giudici per la decisione.

In diritto

Esclusione della fedeltà (cfr. P. BIANCHI, Il Pastore d'anime e la nullità di matrimonio. VII. L'esclusione della fedeltà, in QDE 7, 1994, 118-133)

3. Tradizionalmente la fedeltà coniugale viene indicata complessivamente come *bonum fidei*, con un termine risalente alla riflessione di San Agostino sul matrimonio. Cosa intendiamo? La canonistica contemporanea ha per molto tempo sostenuto la coincidenza del concetto di *bonum fidei* con quello di *unità* del matrimonio, che dello stesso istituto matrimoniale sarebbe una “proprietà essenziale”. Della unità del matrimonio trattano il can. 1013 §2 del Codice del 1917 e il can. 1056 del Codice vigente. Questa proprietà del matrimonio comporta che, per una stessa persona, non possano esistere in atto più vincoli matrimoniali contemporanei.

4. La conseguenza di questa impostazione che identificava *bonum fidei* e unità del matrimonio è che venisse considerato nullo solo il matrimonio in cui veniva esclusa l'unità dello stesso, tramite l'intenzione di istituire, con una terza persona diversa dal coniuge, un rapporto coniugale. Infatti nel can. 1081 §2 del Codice del 1917 si affermava che l'oggetto del consenso matrimoniale consisterebbe nel “diritto perpetuo ed esclusivo sul corpo (“*ius in corpus*”) in ordine agli atti per sé ordinati alla procreazione”. In conseguenza di questa chiara definizione legislativa, si concludeva che viola il bene della fedeltà chi promette ad altra persona, rispetto al coniuge, il diritto a questi atti ordinati alla procreazione. In questa linea interpretativa del concetto di *bonum fidei*, l'intenzione di violare la fedeltà coniugale, avendo rapporti sessuali con altre persone, non aveva rilievo giuridico sotto il profilo della nullità del consenso matrimoniale, non costituendo la concessione a un terzo del diritto agli atti sessuali ordinati alla procreazione, bensì un mero abuso rispetto a quel diritto pure concesso al coniuge. In altre e sintetiche parole, la volontà positiva di violare la *fedeltà* non costituiva un motivo di nullità matrimoniale.

5. Alcune sentenze rotali fecero con spirito pratico presente che – nella realtà delle vicende umane – chi esclude il *bonum fidei* non lo fa, almeno normalmente, per caricarsi di nuovi obblighi, in ipotesi per obbligarsi verso un terzo diverso dal coniuge ad intrattenere con lui atti ordinati alla procreazione; al contrario, lo fa per liberarsi da un obbligo, quello di essere fedele al coniuge, per dedicarsi ad un esercizio disordinato della sessualità. Ancora, venne messa in discussione la esegesi del §2 del can. 1081 del Codice del 1917, dalla quale si desunse che il possibile oggetto della simulazione contro il *bonum fidei* fosse la sola concessione a terzi del diritto agli atti per sé adatti alla procreazione; tale diritto, si osserva, era definito dalla norma come perpetuo ed esclusivo. Una violazione della sua esclusività potrebbe dunque essere rilevante, laddove potesse essere interpretata non come un mero abuso in linea di fatto, bensì come una negazione, in linea di principio, della caratteristica della esclusività di quel diritto. La fedeltà dunque – cioè l'obbligo di astenersi da rapporti sessuali con terze persone rispetto al coniuge – può essere oggetto di una simulazione di consenso che renda nullo il matrimonio, se essa è negata, in linea di principio, ossia se, attraverso la sua programmata negazione, realizza una negazione della esclusività del diritto (che compete solo al coniuge) agli atti ordinati alla procreazione.

6. La giurisprudenza rotale degli ultimi due decenni, ha raggiunto una *posizione che si può ritenere comune* in proposito: commette una simulazione di consenso matrimoniale non solo chi intenda concedere ad altri il diritto agli atti per sé adatti

alla procreazione, ma anche chi esclude la esclusività di quel diritto, riservandosi di intrattenere rapporti sessuali con altre persone, diverse dal coniuge. A solo titolo di esempio si possono riportare in traduzione le parole di una sentenza della Rota Romana. Dopo aver ricordato l'insegnamento conciliare, secondo il quale l'intima unione derivante dal dono reciproco dei coniugi e anche il bene della prole esigono la piena fedeltà di essi (LG 48), la decisione afferma: "Oggi è chiara la distinzione fra l'esclusione del *bonum fidei* e della unità: la prima implica la negazione del diritto esclusivo agli atti coniugali relativamente al coniuge, l'altra intende concederlo a più persone" (c. Colagiovanni 2 febbraio 1988: A.R.R.T., *Decisiones seu sententiae selectae inter eas quae anno 1988 prodierunt...*, vol. LXXX, 61). Questa impostazione vale anche alla luce del vigente Codice di diritto canonico. È vero che l'oggetto del consenso viene descritto in modo diverso che nel Codice del 1917, e cioè come il dono di se stessi che i nubendi si fanno reciprocamente allo scopo di costituire fra loro il vincolo coniugale (cfr. can. 1057 §2 CIC), ma è vero anche che il diritto perpetuo ed esclusivo agli atti per sé ordinati alla procreazione deve essere ricompreso nell'oggetto essenziale del consenso, come formalità tecnico-giuridica realizzativa del dono coniugale di sé. In altre e più semplici parole: in cosa si manifesta il dono di sé propriamente coniugale? Si realizza attraverso (perlomeno anche attraverso) l'impegno a rendersi disponibile con il coniuge – *e solo con lui* – a quegli atti che sono di per sé adatti alla procreazione della prole. Chi vuole impegnarsi a rendersi disponibile in modo perpetuo ed esclusivo a quegli atti con una terza persona (escludendo la "unità" del matrimonio), e chi si riserva in linea di principio la facoltà di non rispettare il dovere derivante dalla esclusività di quel diritto (escludendo la "fedeltà" coniugale) non presta un vero consenso matrimoniale, bensì un consenso intrinsecamente difettoso e, pertanto, non contrae nessun vincolo. Si debbono segnalare però alcuni *problemi* che tuttora rimangono aperti.

7. In primo luogo, quando si parla di *bonum fidei* si dovrà attentamente distinguere a quale fattispecie ci si intende riferire: se alla unità del matrimonio o al dovere di rispettare l'impegno alla fedeltà coniugale. La sentenza rotale sopra citata sembra voler ricondurre la voce *bonum fidei* alla fedeltà, ma non si è ancora imposto un uso univoco in proposito. In secondo luogo, occorre ricordare che il Codice vigente, riserva per sé la qualifica di "*proprietà essenziale*" del matrimonio alla unità, come può chiaramente desumersi dal can. 1056 CIC. L'esclusione con atto positivo di volontà di una proprietà essenziale produce poi il difetto del consenso e la nullità del vincolo (cfr. can. 1101 §2 CIC). Il dovere di fedeltà è anch'esso qualificabile come "proprietà essenziale" del matrimonio? Questo problema non è molto approfondito, anche perché non ha grande rilievo pratico. La giurisprudenza appare sostanzialmente considerare unità e fedeltà come due aspetti del concetto di *bonum fidei*. Si è accennato a questa problematica per segnalare una interessante riflessione: quella consistente nella proposta di considerare il dovere della fedeltà coniugale, non già come una "proprietà essenziale" del matrimonio, bensì come un suo "elemento essenziale" – la cui esclusione produce pure la nullità del vincolo a norma del can. 1101 §2 CIC – da intendersi come un obbligo giuridico riferibile al più ampio concetto di "bene dei coniugi", di cui al can. 1055 §1 CIC. Questa proposta avrebbe degli innegabili vantaggi: meglio applicare la distinzione concettuale sopra illustrata fra "unità" del matrimonio, proprietà essenziale propriamente detta dello stesso, e dovere della fedeltà; dare un contenuto al concetto di "bene dei coniugi", non ancora univocamente illustrato dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Né sembra ci siano evidenti controindicazioni teoriche a considerare il dovere di fedeltà coniugale come un "elemento essenziale" del matrimonio dal

punto di vista dell'obbligo giuridico. Occorre dire però che questa proposta è ancora minoritaria e deve essere presa ancora in seria considerazione dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Ai fini pratici, comunque e come già detto, l'inquadramento sistematico del dovere giuridico di fedeltà coniugale fra gli elementi o le proprietà essenziali del matrimonio non produce ostacoli alla amministrazione della giustizia.

8. Dobbiamo ancora richiamare, fra i principi di diritto sostantivo, che – come ogni simulazione di consenso nell'ordinamento canonico – anche quella eventuale contraria alla unità/fedeltà del matrimonio dovrà essere commessa, per essere veramente tale, con un *atto positivo di volontà*. Solo deve essere ricordato che l'atto di volontà simulatorio del consenso matrimoniale può essere *esplicito*: ossia diretto immediatamente contro i principi della unità o fedeltà nel matrimonio; ovvero *implicito*: ossia diretto verso un oggetto che logicamente comporta il rifiuto dell'impegno esclusivo verso il coniuge. Quanto infine alla *prova* di una esclusione del *bonum fidei* (nelle due accezioni individuate), soccorre lo schema tradizionale. L'oggetto principale della prova – ossia l'atto di volontà contrario allo specifico obbligo coniugale – può essere ricostruito sia *direttamente*, attraverso le manifestazioni verbali di esso fatte dall'interessato in giudizio ma, soprattutto, fuori di esso e in tempo il più vicino possibile alla celebrazione nuziale, manifestazioni riferite da testimoni circostanziati e degni di fede; sia *indirettamente*, ossia attraverso quegli indizi e quelle circostanze che logicamente fanno ritenere probabile un vero atto di volontà simulatorio da parte dell'interessato. A proposito degli elementi indiziari e circostanziali di prova, appare opportuna qualche sottolineatura molto utile. Assai giustamente la legge canonica afferma che possono essere tratte presunzioni valide come prove in giudizio solo da *fatti certi, determinati e aventi connessione col merito della causa* (cfr. can. 1586 CIC). Da ciò deve dedursi che – in giudizio – occorrerà cercare precisi riscontri a quanto affermato da parti e testimoni.

9. Un accenno deve essere fatto a due tipi di situazione il cui valore probatorio sotto il profilo indiziario viene spesso acutamente e con diverse accentuazioni dibattuto: le infedeltà molteplici e occasionali e la relazione stabile con terza persona. Comunque, da *infedeltà occasionali*, anche se molteplici, la giurisprudenza è orientata a trarre la presunzione non già della esclusione sia della unità che della fedeltà nel matrimonio, ma solo di un abuso in linea di fatto del diritto concesso al coniuge. Distinguendo infatti fra diritto ed esercizio dello stesso diritto, si sviluppa in altre parole questo ragionamento: chi manca occasionalmente alla fedeltà, normalmente riconosce l'unità del suo matrimonio e anche il dovere – in linea di principio – della fedeltà stessa; solo, per debolezza, cattiva educazione, influenza deleteria della cultura o delle compagnie, non rispetta di fatto quegli obblighi, violando di fatto un obbligo che per sé conosce e dal quale sa di essere vincolato. È questa una riflessione saggia e guidata dalla esperienza umana. Non si deve dimenticare però che essa è una presunzione “semplice” elaborata dalla giurisprudenza, ossia una presunzione che ammette la prova diretta del contrario: ovvero, che la persona davvero volesse negare l'obbligo dell'unità e fedeltà, non soltanto agire abusivamente in loro violazione. In secondo luogo, occorre ricordare che – seppure la distinzione fra diritto e suo esercizio sia logica e tradizionale in giurisprudenza, e pertanto da conservarsi – è difficile pensare a un diritto concesso ma privo costantemente del suo utile esercizio. Più semplicemente: possono esserci abusi talmente massicci quantitativamente del dovere soprattutto della fedeltà da rappresentare indizio di una negazione dello stesso obbligo giuridico al suo rispetto. Controverso è, in giurisprudenza, il valore indiziario da attribuire alla *relazione stabile* presente al momento del consenso: per rifarci ad

un esempio, sarebbe il caso di chi dicesse: “sposo Paola, ma voglio continuare e di fatto continuo la relazione, anche intima, con Caterina”. Per alcuni ciò è inteso come indizio decisivo, quasi prova piena di una volontà implicitamente simulatoria contro la fedeltà, se non addirittura contro l’unità; per altri è indizio ambiguo, da considerare con molta prudenza. Cosa si può dire in merito? Premesso che una tale fattispecie risente – dal punto di vista almeno dottrinale – della impostazione che riconduceva il *bonum fidei* alla sola proprietà essenziale “unità” del matrimonio, in quanto rappresentava una verosimile situazione dove le persone del coniuge e dell’amante potessero essere messe sullo stesso piano dal punto di vista della concessione degli atti per sé ordinati alla procreazione, occorre aderire alla impostazione che riserva la valutazione caso per caso. Non è possibile asserire con certezza che, chiunque abbia un’amante all’epoca del matrimonio e voglia conservarla, simuli contro il *bonum fidei*; anche se il fatto appare essere una circostanza di rilievo in ordine alla prova indiziaria di una simulazione per lo meno contro la fedeltà, ossia un fatto che fa sospettare fortemente tale esclusione, anche se essa ha normalmente bisogno di altri riscontri a comprova. Certo, riscontri meno forti in se stessi che nel caso in cui, a chi si dicesse avere escluso la fedeltà, non fossero imputabili fatti così specifici quali quello di una relazione ininterrotta nonostante il celebrando e poi celebrato matrimonio.

Esclusione dell’indissolubilità (cfr. P. BIANCHI, Il Pastore d’anime e la nullità del matrimonio. VI. L’esclusione della indissolubilità del vincolo, in QDE 6, 1993, 454-469)

10. L’ordinamento canonico considera il matrimonio un istituto di “diritto naturale”, ossia un istituto giuridico e uno stato di vita iscritto da Dio nella stessa natura dell’uomo per consentirgli un retto ed ordinato sviluppo della sua tensione alla comunione interpersonale nel mutuo completamento psicosessuale con una persona dell’altro sesso. Il matrimonio realizza in modo sommo le esigenze dell’autentico amore: per questo non è chiuso in se stesso, ma fecondo; per questo non è divisibile fra più persone, ma unico; per questo non è limitato nel tempo e sottoposto alle evoluzioni dei sentimenti dei suoi protagonisti, ma *indissolubile*. È importante notare subito due cose: la indissolubilità del legame matrimoniale non è – in questa impostazione – un mero obbligo legale, imposto dall’esterno dalla sola volontà del Legislatore. Corrisponde invece alle esigenze più profonde dell’amore autentico, che non può che essere dono totale di sé e, quindi, “per sempre”. Da ciò appare la artificiosezza – e anzi la oggettiva falsità – della contrapposizione fra le esigenze dell’amore e quelle dell’istituto giuridico matrimoniale. Equivoco questo purtroppo oggi assai diffuso nella cultura comune dei nostri paesi occidentali.

11. In secondo luogo si deve notare che, per quanto detto circa la sua origine nel “diritto naturale”, la indissolubilità è una caratteristica di ogni matrimonio valido, anche quello non sacramentale. La Chiesa infatti rispetta la volontà di Dio iscritta nell’istituto naturale del matrimonio e riconosce la caratteristica della perpetuità propria di ogni vera unione coniugale. In termini canonistici, quanto accennato, si deve affermare che la indissolubilità è una “proprietà essenziale” del matrimonio, come si esprime il can. 1056 CIC; proprietà che – caratteristica di ogni unione matrimoniale valida – acquisisce nel matrimonio sacramentale una particolare forza obbligatoria per i contraenti, in ragione del significato simbolico che il matrimonio cristiano ha in rapporto all’unione di Cristo con la Chiesa. Cosa significa la espressione “proprietà essenziale”? Ci si trova di fronte non alla essenza del matrimonio (l’essenza del matrimonio in quanto patto è infatti il consenso, come ricorda il can. 1057 §1 CIC; mentre

l'essenza del matrimonio in quanto stato di vita è il “consorzio” di tutta la vita stessa, come definisce il can. 1055 §1 CIC): ci si trova di fronte ad una sua “proprietà”, ad una caratteristica del matrimonio in quanto vincolo giuridico. Esso è per sua natura perpetuo. Ma cosa significa che questa proprietà è essenziale? Ciò significa che questa proprietà, pur appunto non costituendo l'essenza del matrimonio, è tuttavia in linea di principio tanto pertinente allo stesso che esso non può, appunto in linea di principio, esistere senza di essa. Per principio il matrimonio è indissolubile e, seppure può venir meno di fatto l'affetto e persino la vita comune fra i coniugi, tuttavia non può venire meno il rapporto giuridico che li lega appunto in quanto coniugi.

12. In conseguenza di quanto detto, l'accettazione del vincolo indissolubile deve essere almeno implicita nel consenso, ossia nella volontà matrimoniale: essa accettazione non è altro infatti che un aspetto della volontà di fare un vero matrimonio. Laddove, al contrario, tale proprietà venisse negata, rifiutata, in linea di principio per il proprio matrimonio e con atto di vera volontà, lo stesso consenso matrimoniale ne risulterebbe difettoso, in quanto verrebbe ad essere indirizzato verso un oggetto che non è il “vero” matrimonio, il matrimonio cioè inteso dall'ordinamento canonico (cfr. can. 1101 §2 CIC). È però opportuno a questo punto fare alcune precisazioni ed approfondimenti. Non insistiamo nella illustrazione del concetto di *atto positivo di volontà*. Ricordiamo solo che esso deve costituire una vera decisione del soggetto. Non sono tali ad esempio una semplice previsione, ovvero una opinione erranea in materia matrimoniale. Per ottenere tale effetto, quindi, non basta il “*simplex propositum seu postulatam*” e neppure la “*intentio habitualis*” od anche “*quaedam inclinatio voluntatis*” perché tutti questi atteggiamenti “*extra ipsam voluntatem vagant vel in ipsius solio sistunt*” (cfr. R.R.Dec. c. Funghini, sent. diei 14.10.1992, vol. LXXXIV, p. 467; c. Caberletti, sent. diei 28.05.1998, cit., p. 425).

13. Quest'ultimo esempio spinge ad affrontare subito un tema molto delicato: quello della rilevanza dell'errore sulla volontà matrimoniale. Per “errore” si intende qui una concezione oggettivamente erranea, sbagliata, in materia matrimoniale, ovviamente dal punto di vista dell'ordinamento canonico: come appunto quella di chi sostenesse la opportunità e la liceità dello scioglimento del vincolo tramite il ricorso alla autorità civile. Il sistema matrimoniale canonico, basato sulla distinzione fra intelletto e volontà e, soprattutto, sul principio che è il consenso-atto di volontà la causa efficiente del matrimonio, mantiene tutt'ora in sostanza questa posizione: l'errore è un fatto dell'intelletto, è un giudizio falso, che appartiene alla sfera della conoscenza e della intelligenza. Perciò, come tale, non influisce necessariamente sulla facoltà della volontà e, fintanto che non lo fa, rimane giuridicamente irrilevante, essendo fra l'altro, nel nostro caso, relativo non all'essenza ma ad una caratteristica dell'atto giuridico. È quanto afferma la disposizione principale del can. 1099 CIC, che stabilisce appunto la irrilevanza dell'errore relativamente alle proprietà del matrimonio (unità e indissolubilità) e alla sua dignità sacramentale. Pur ribadendo nella sostanza questa posizione tradizionale, la dottrina e la giurisprudenza canoniche non dimenticano però sia l'unità della persona umana (si possono distinguere le “funzioni” della sua attività spirituale, per esempio l'intelletto e la volontà, ma non separarle rigidamente); sia il concreto dinamismo psicologico delle decisioni personali, secondo il quale normalmente la persona è portata a decidere in coerenza con le proprie convinzioni, seppure oggettivamente erranee. Pertanto la legge stessa, ancora nel can. 1099 CIC, prevede la possibilità di una *determinazione della volontà* da parte dell'errore, che diventa quindi operativo, ossia principio di decisione e di azione del soggetto, che appunto sceglie ed agisce in coerenza con le sue convinzioni. È chiaro che ragione

della eventuale nullità di matrimonio resta la volontà, la decisione del soggetto e che l'errore rappresenta per così dire la base ideologica per l'esercizio della volontà stessa in una determinata direzione. È però altrettanto vero che quanto più *radicato*, *pervicace*, sarà l'errore, tanto più probabile sarà la sua influenza sulla volontà e sulle decisioni del soggetto. Anzi, la prova di tale tipo di errore radicato è divenuta un comune elemento indiziario della prova della simulazione. Essa rappresenta infatti una circostanza personale coerente con quella ipotesi; ovvero, in linguaggio maggiormente tecnico una “causa”, un movente, della simulazione.

14. La volontà contraria alla indissolubilità del vincolo, seppure sempre “positiva” nel senso ormai acquisito, può assumere *diverse forme*: può essere infatti esplicita o implicita; assoluta ovvero condizionata, eventuale. Chiariamo questi concetti. La volontà è *esplicita* se ha come suo oggetto diretto il rifiuto della indissolubilità del vincolo; è *implicita* se questo rifiuto è contenuto in una scelta logicamente contraria alla accettazione del matrimonio indissolubile.

15. La volontà è *assoluta* quando in linea di principio avversa la indissolubilità del legame matrimoniale. È *eventuale*, condizionata, quando, magari pur non essendovi ragioni di principio contrarie al legame perpetuo, si teme però un cattivo esito del matrimonio e, pertanto, ci si vuole lasciare una via di uscita. Quest'ultima forma di esclusione della indissolubilità è fra le più diffuse: come infatti acutamente sottolinea la giurisprudenza, chi esclude l'indissolubilità del matrimonio non ha di per sé il desiderio del fallimento dello stesso, ma solo intende cautelarsi verso tale eventualità. Queste ultime puntualizzazioni ci orientano a considerare brevemente anche l'aspetto per così dire oggettivo della esclusione della indissolubilità del matrimonio.

16. *Oggetto proprio* di essa è appunto la caratteristica della indissolubilità. Cioè il fatto che il vincolo non possa essere sciolto: né dai due contraenti, né da alcuna autorità umana. È dunque lo *scioglimento del vincolo* che rappresenta il contenuto specifico della esclusione della indissolubilità. Ciò è molto importante da mettere a fuoco. Sia da un punto di vista sostanziale, allo scopo di saper discernere quali fattispecie realizzano veramente una esclusione invalidante; sia da un punto di vista probatorio: infatti, seppure non da tutti ci si possa aspettare una esposizione in termini giuridici della questione, sarà compito del giudice vagliare attraverso le parole e i concetti usati da parti e testi cosa effettivamente abbia voluto chi è accusato o si accusa di aver simulato il matrimonio escludendone la indissolubilità. Infatti: chi non pensa a una cosa non può decidersi contrariamente ad essa; chi non crede nella indissolubilità rimane, salve appunto ulteriori delucidazioni, nel campo del mero errore; chi pensa alla separazione, per sé intende la cessazione della vita comune, senza nulla dire circa la sorte del vincolo coniugale. Certo, occorre non fermarsi alla superficie delle parole. Espressioni troppo generiche, però, possono rivelare che, nel caso specifico, non di vera esclusione della indissolubilità si trattava, ma di intenzioni che solo ad essa assomigliavano senza esserlo. Sarà compito del giudice, senza forzare la realtà, cercare di capire – facendo operare al soggetto le dovute precisazioni – cosa quegli realmente intendesse. Così anche espressioni che maggiormente farebbero pensare ad una vera esclusione della indissolubilità, richiedono una prudente e ulteriore indagine e precisazione. Da quanto detto, emerge anche che è la presunzione di poter rompere il vincolo che realizza la esclusione della indissolubilità, non già il mezzo che si ipotizza eventualmente di adoperare per causare e sanzionare la rottura. Il fatto quindi che l'interessato conoscesse le possibilità giuridiche di rottura del vincolo e le programmasse, ad esempio parlando di eventuale divorzio civile, non rappresenta la sostanza della simulazione, ma solo un indizio, ossia una circostanza

di fatto, a favore del suo effettivo essersi verificata. È la volontà di sciogliere il legame coniugale, ossia di non impegnarsi per sempre, che realizza la esclusione della indissolubilità, anche se il soggetto non ha progettato una soluzione giuridica per quella eventualità e anzi ha pensato anche solo di ritenere chiusa in linea di fatto la esperienza sua di matrimonio. Così anche il cosiddetto patto contro l'indissolubilità, cioè l'accordo fra i due contraenti il matrimonio di non impegnarsi per sempre e riservarsi la possibilità di sciogliere il relativo legame, è per il diritto canonico solo una circostanza che rende più chiara la fattispecie e più agevole la prova ma non la sostanza del fatto simulatorio.

17. Possiamo ora passare ad alcune indicazioni circa la *prova* della esclusione della indissolubilità. Nella prassi vi è uno schema tradizionale di inquadramento delle prove, che ruota attorno alle manifestazioni verbali e non verbali della volontà, che è appunto ciò che deve essere ricostruito nel suo essersi opposta o meno – al momento delle nozze – alla indissolubilità dell'impegno matrimoniale. La ricostruzione *diretta* della volontà deriva dalle dichiarazioni delle parti e dei testi che ne riferiscono le manifestazioni verbali. Oltre alle regole generali per la valutazione delle dichiarazioni delle parti e dei testi si ribadisce nel caso specifico la necessità di far precisare il più puntualmente possibile a chi viene sentito i concetti e le parole usate, per individuare meglio a cosa ci si trovi di fronte: se a una vera esclusione, o solo a qualcosa che le somiglia, senza esserlo formalmente.

18. Fra gli elementi della ricostruzione *indiretta* della volontà, rappresentati dagli indizi e circostanze utili al caso, in tema di esclusione della indissolubilità possono avere un peso probatorio peculiare i seguenti. I *convincimenti del soggetto* che avrebbe escluso l'indissolubilità *in campo religioso e matrimoniale*: quanto più forti e rispondenti alla impostazione cattolica sono le convinzioni del soggetto in materia religiosa e matrimoniale, tanto più improbabile diventa il rifiuto d'una caratteristica essenziale del matrimonio cristiano e viceversa. Come infatti detto sopra, convincimenti erronei circa la religione e il matrimonio possono rappresentare un elemento di base, "una causa", un movente, remoti di simulazione. Certo – a meno che questo elemento di cultura e convinzioni ideali non sia particolarmente sviluppato – dovranno indagarsi e reperirsi *moventi più "prossimi"* al concreto matrimonio: quali ad esempio dubbi, incertezze, titubanze prenuziali; ovvero litigi e interruzioni nel fidanzamento, tali da far ritenere verosimile che il soggetto abbia voluto cautelarsi di fronte a un previsto e temuto fallimento. In questo senso, anche le vicende familiari degli interessati possono costituire una occasione prossima di germinazione della volontà simulatoria. Rilievo indiziario può avere anche la *resistenza alla celebrazione religiosa* del matrimonio o la *proposta di celebrazione civile*: sia perché la indissolubilità – pur fondata come detto in inizio sul diritto naturale – è una caratteristica del matrimonio che richiede ormai in linea di fatto, per la sua accettazione, una qualche motivazione religiosa che il rito cattolico obiettivamente esprime come presente nel soggetto almeno in qualche misura; sia perché la scelta della unione civile indica, almeno genericamente, la apertura a una unione coniugale istituzionalmente dissolubile. Infine, valore indiziario avrà nel caso indagare come l'interessato abbia *reagito di fronte alle difficoltà matrimoniali*, soprattutto quando si sia reso conto della loro insuperabilità e della inutilità di ogni tentativo di recupero. L'atteggiamento del soggetto in questi frangenti è spesso assai illuminante circa la sua reale volontà al momento del matrimonio, a conferma o a smentita delle parole dette in giudizio o ai testi fuori di esso.

In fatto

19. Sin dall'inizio della loro conoscenza, l'attore dichiara che cominciò a pensare seriamente al matrimonio per tenere al suo fianco la convenuta (cfr. 2/191). Poi si contraddice dicendo che "il matrimonio celebrato con L. non ha fondamento in quanto sin dall'inizio non è stato da me voluto e manca, secondo me, dei vincoli di fedeltà e di perpetuità" (2/191). Quando ci fu la gravidanza, egli afferma che fu felice e propose a L. il matrimonio (cfr. 4/192). Se le propose il matrimonio, come fa ad affermare che esclude l'indissolubilità e la fedeltà? È vero che C. afferma che cominciò a frequentare altre donne, ma manca un preciso atto di volontà che escluda la fedeltà. Inoltre: "Io ho ricevuto una educazione classica e religiosa, ma sin dall'età di otto anni sono stato in collegio" (5/192). L'affermazione dell'attore: "Ricordo che qualche giorno prima del matrimonio durante la mia convalescenza dissi a L. davanti ad un'amica di annullare tutto quanto perché non ne ero convinto" (7/193) non trova riscontro nella convenuta e nei testi. Circa la dottrina della Chiesa sul matrimonio abbiamo molte contraddizioni: "Non abbiamo frequentato assiduamente il corso prematrimoniale; all'epoca avevo una concezione del matrimonio in po' superficiale, certamente mi rendevo conto che si trattava di qualcosa di importante. Non ho veramente riflettuto sul matrimonio così come è inteso dalla Chiesa. Sapevo che il matrimonio è un sacramento che richiedeva la fedeltà, ma allo stesso tempo sapevo di non voler rispettare quanto era richiesto dalla Chiesa. In quel momento non volevo vincolarmi con L." (8/193). "Non ho un motivo preciso per non accettare il matrimonio con L.. Ho manifestato le mie intenzioni a L., ma a lei non importava. Io ero sicuro che prima o poi il nostro matrimonio sarebbe terminato. Ho accettato con la consapevolezza che non le sarei stato fedele" (9-10/193). Siamo di fronte a concezioni erronee sul matrimonio, non ad un atto positivo di volontà.

20. Il fratello dell'attore, G. V., circa il periodo prenuziale afferma: "Durante il periodo precedente il loro matrimonio, io incontravo spesso mio fratello a casa sua dove abitava con L.. Sinceramente non ho notato nulla di particolare fra di loro ad eccezione di qualche scerezio che ho reputato normale in un rapporto di coppia, però ho avuto la sensazione che L. volesse allontanarmi da mio fratello" (3/197). Sul matrimonio e le loro intenzioni: "Circa la dottrina della Chiesa sul matrimonio e la sua accettazione, non ne sono a conoscenza poiché mio fratello non mi ha confidato nulla di particolare, sapevo che non credeva nel matrimonio come istituzione, ma non so altro sulla sua volontà di accedere al matrimonio secondo la dottrina della Chiesa" (8/198). "Nessuna delle parti mi ha manifestato particolari intenzioni circa il loro matrimonio" (9/198). Non abbiamo una manifestazione esplicita fatta al teste. Circa la convivenza matrimoniale afferma: "Presumo che i loro litigi vertevano o sul fatto che L. voleva allontanare mio fratello dal resto della famiglia, o sul fatto che mio fratello intratteneva dei rapporti occasionali extraconiugali" (12/199). Circa l'infedeltà: "Prima del matrimonio, C. non aveva una relazione stabile con un'altra donna, almeno presumo. Lo stesso dicasi durante il matrimonio" (13/199). Più chiaro di così!

21. Per l'amico dell'attore, M. D. T.: "Prima del matrimonio, C. non ha mostrato e non mi ha confidato contrarietà esplicite; però io notavo che non mostrava entusiasmo nei preparativi, invece esplicitava la sua contrarietà al matrimonio religioso, alla festa nuziale. C. accedeva alle nozze religiose, solo per accontentare L. e la sua famiglia" (7/201). Anche qui siamo di fronte a concezioni erronee non ad una volontà escludente. Sulle presunte infedeltà, per il teste esse risalgono a prima del matrimonio: "Immediatamente prima delle nozze, C. mi chiese cosa pensassi del loro matrimonio,

ed io gli dissi che se era convinto doveva procedere e che con il matrimonio doveva cambiare stile di vita. C. ha continuato ad avere relazioni occasionali sino a qualche tempo prima del matrimonio” (10/201). Anche questo teste mette in evidenza che le relazioni erano occasionali.

22. La convenuta nega l'interruzione della gravidanza avvenuta prima del matrimonio, ma in una sua memoria successiva l'ammette, dicendo che l'ha negata perché nessuno della sua famiglia ne è a conoscenza. Ella mette in evidenza la gelosia dell'attore e i loro progetti futuri: “Dopo qualche mese dalla conoscenza abbiamo cominciato a stare soli e quasi naturalmente abbiamo capito che c'era del tenero tra noi: eravamo inseparabili. Dopo due anni dalla nostra conoscenza e fidanzamento poiché C. era molto geloso e non approvava il fatto che le coinquiline ospitassero amici a tutte le ore, decidemmo insieme, per evitare di litigare, che la soluzione migliore sarebbe stata che tutte le volte che venivo a Bari, sarei andata a casa sua. Di questo ne parlò anche con i miei genitori perché una volta laureatami, ci saremmo sposati. Quando capimmo che ormai stavamo insieme e che volevamo stare insieme, risultò naturale pensare al nostro matrimonio e al nostro futuro” (2/205-206). I litigi che riferisce l'attore, per la convenuta erano dovuti alla gelosia: “Questo periodo è stato contrassegnato da litigi che erano causati dalla sua gelosia quasi morbosa, ma questo non inficiava i nostri sentimenti; io non ho mai pensato di lasciarlo perché ero molto innamorata e pensavo che questo suo modo di fare era dovuto al fatto che io stessi ad A. e che una volta sposati tutto sarebbe rientrato nella normalità. C. era geloso anche dei suoi amici o delle mie amiche” (3/206). Sulla volontà di accedere alle nozze, la convenuta afferma: “Subito dopo la mia laurea avvenuta il 26/7/1996 C. fremeva dalla voglia di sposarmi e addirittura propose come data settembre successivo. Tutti eravamo d'accordo sul matrimonio, ma stabilimmo che doveva essere celebrato nel dicembre di quell'anno. Io desideravo tanto sposarmi nella Basilica di Santa Maria di Leuca e C. mi accontentò provvedendo anche a tutta l'organizzazione per l'ospitalità di parenti ed amici” (6/208). La volontà contraria non trova riscontro nella convenuta: “C. non ha mai manifestato intenzioni contrarie al matrimonio; se io avessi avuto sentore di qualcosa in contrario non lo avrei sposato e lo avrei lasciato subito. Noi volevamo assolutamente questo matrimonio, mettevamo dei soldi da parte, volevamo avere figli, volevamo lavorare insieme per la famiglia. Quanto affermato nel libello circa il mio aut aut, o mi sposi o me ne torno a casa, non è assolutamente vero. Io mi volevo sposare con lui e lui voleva sposarsi con me; con questa precisa volontà siamo giunti al matrimonio in Chiesa” (8-9/208). Sullo stato di salute dell'attore prima delle nozze, la convenuta conferma quanto detto dall'attore, ma aggiunge: “Dato lo stato di salute io chiesi al medico se non fosse stato il caso di rimandare le nozze, il medico mi rispose che potevo rinviarle per altri motivi, non per la salute. Anche C. non voleva rinviare quanto avevamo deciso insieme e addirittura mi nascose il fatto che il giorno dopo il matrimonio doveva rientrare in clinica per un intervento di microchirurgia; io venni a sapere di questo la sera alle ore 17, del 19 dicembre. Il giorno delle nozze, nonostante il dolore che accusava, C. era felicissimo come del resto anch'io. Io ero molto tesa perché emozionata e C. lo percepi appena io arrivai in chiesa. La mia intenzione interna non era difforme da quanto manifestavo esternamente; fu per me un momento bellissimo” (10/208-209). La degenerazione della convivenza matrimoniale è stata causata da una relazione extraconiugale dell'attore.

23. La signora I. C., madre della convenuta, afferma che sin dall'inizio C. aveva intenzione di sposare sua figlia L.: “Durante il viaggio [per A.] mi parlò addirittura di matrimonio ed io gli dissi di attendere un po' di tempo perché L. era troppo gio-

vane e doveva terminare gli studi. Inoltre, L. è l'ultimogenita ed io non ero pronta per affrontare il matrimonio" (2/215); inoltre: "Sin dall'inizio del loro rapporto C. ha pensato al matrimonio e finalmente dopo un po' di tempo anche mia figlia ha deciso di procedere" (6/216). La signora non ha dubbi: "Non sono a conoscenza di un'eventuale intenzione contraria al matrimonio da parte di C.. Non ha mai mostrato tentennamenti circa la sua decisione di procedere al matrimonio, né tantomeno mia figlia" (7/216); "Nessuno dei due prima del matrimonio mi ha manifestato dubbi sul loro futuro coniugale. C. spesso mi diceva che desiderava al più presto sposarsi non solo perché aveva qualche anno in più di mia figlia, ma perché desiderava avere dei figli" (9/216). Circa lo stato di salute dell'attore, la teste conferma, ma aggiunge: "Avendo avuto problemi di ernia poco tempo prima del matrimonio mia figlia gli disse di posticipare la data, invece fu proprio lui ad insistere di lasciare le cose come stavano perché desiderava sposarsi al più presto" (10/216). Dopo il matrimonio, le cose si complicarono per la relazione adulterina dell'attore: "Non credo che questa relazione risalga al periodo prematrimoniale perché C. era molto innamorato di L.. Io speravo tanto che C. ritornasse sui propri passi, ma quando seppi che l'altra donna era rimasta incinta persi ogni speranza. Nonostante la gravidanza di questa donna, L. continuava a sperare in un ritorno del marito, ma invano e allora si giunse alla separazione legale" (12-14/217).

24. La sorella della convenuta, C. M., afferma: "Sin dall'inizio C. ha pensato al suo matrimonio con L. e spesso i loro discorsi vertevano su progetti futuri. Entrambi, decisero di procedere al matrimonio e la notizia fu accolta benevolmente da parte nostra" (6/220). Circa eventuali dubbi sul futuro matrimoniale, la teste dice: "Nessuna delle parti mi ha manifestato intenzioni particolari o contrarie sul matrimonio o su qualche elemento importante di esso. Posso dire soltanto che C. era molto apprensivo e premuroso verso mia sorella; era geloso, ma nel senso bonario del termine, perché le voleva molto bene" (9/220). Il resto è comune agli altri testi: "La relazione extraconiugale di C. sicuramente non risaliva a prima del matrimonio perché i due erano sempre insieme e molto innamorati. Non riesco a pensare diversamente" (13/221).

25. La signora A. A., coinquilina delle parti, non ha dubbi: "Il signor V. ha sempre desiderato questo matrimonio e ne era entusiasta, ne parlava spesso, inoltre era orgoglioso della sua famiglia e, non riesco a comprendere come si faccia a rinnegare tutto ciò" (2/223). Il resto è cosa risaputa.

26. Il signor G. F., teste di parte convenuta, riferisce sul periodo prematrimoniale: "All'epoca del fidanzamento il signor V. si è dimostrato una persona retta, educata, affabile, disponibile; era veramente uno della nostra famiglia. Inoltre, era veramente innamorato di mia cognata e lo mostrava anche esteriormente; spesso parlava del matrimonio e dei figli e dei loro progetti. L. è una persona seria, tranquilla, tenace; una volta laureatasi anch'essa decise di procedere alle nozze" (5/225). Inoltre, non è a conoscenza di eventuali dubbi sulla riuscita della vita coniugale: "Nessuna delle parti mi ha manifestato dubbi sulla buona riuscita del loro matrimonio" (8-9/226). Sulla relazione adulterina dell'attore: "Non credo assolutamente che la relazione extraconiugale del signor V. risalga a prima del matrimonio" (12-14/226).

27. La signora G. L., teste di parte attrice, ma amica della convenuta, presente alla lite avvenuta poco tempo prima del matrimonio, come afferma l'attore nel libello e nella deposizione, ma non confermato dalla convenuta, afferma di non ricordare i motivi del litigio: "Non so chi dei due abbia fatto la proposta di matrimonio, so per certo che L. desiderava sposarsi subito dopo la sua laurea, ma non ricordo di aver sentito C. esprimere questo desiderio. Invece ricordo che nell'imminenza del matri-

monio C. era a letto per problemi di salute e litigarono, ma non ricordo il motivo, in quell'occasione C. mi disse che non voleva più sposarsi ed io cercai di convincerlo che il litigio era quasi naturale perché L. era tesa per i preparativi" (6/230-231); e conclude: "Ad eccezione dell'episodio di cui sopra, C. non mi ha manifestato contrarietà al matrimonio con L.; L. invece ha sempre voluto sposarsi" (7/231); "Nessuna delle parti mi ha manifestato intenzioni circa il loro matrimonio; sapevo che L. voleva questo matrimonio e che C. era, secondo me, un infedele" (9/231). Sulla relazione extraconiugale: "Ho saputo della relazione extraconiugale di C. dopo la separazione. Questa relazione non risale a prima del matrimonio; so invece che conosceva questa donna prima del matrimonio. La separazione fu iniziativa di C. e L. era disposta anche a perdonarlo" (13-14/232).

28. La deposizione della teste di parte attrice, M. P., è contraddistinta da molti "non sono a conoscenza", "secondo me", "non so". La signora conferma il comportamento libertino dell'attore; addirittura anch'ella è stata per un certo periodo sua amante, ma: "Non credo che avesse una relazione extraconiugale stabile; di solito C. accavallava più relazioni e quindi era difficile stabilire quale fosse la più stabile. Conosco l'attuale compagna di C., ma non ricordo a quando risalga la loro relazione; probabilmente in concomitanza di matrimonio" (12-13/236).

29. Conveniamo con il Difensore del Vincolo che dagli Atti emergono solo delle ipotesi e mancano gli elementi oggettivi probanti al fine di poter dichiarare presente nell'attore, al momento dell'espressione del consenso una chiara e predeterminata volontà tesa ad escludere la fedeltà e l'indissolubilità. Nessuno dei testi dichiara che nell'attore vi sia stata espressa volontà di escludere la fedeltà. Le scappatelle non sono frutto di una scelta rispondente ad un progetto ben chiaro e determinato.

30. Le quali cose, esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

"NON CONSTA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO, NEL PRESENTE CASO, PER ESCLUSIONE DELLA FEDELTA' IN ATTORE;

"NON CONSTA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO, NEL PRESENTE CASO, PER ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITÀ IN ATTORE E IN CONVENUTA".

(Omissis)

Apostolicum Romanae Rotae Tribunal – Salernitati - Lucani– Nullitatis Matrimonii, 23 ottobre 2009 – c. Sciacca, ponens

Matrimonio canonico – Consenso – Nullità di matrimonio – Esclusione dell'indissolubilità – Timore e violenza – Timore reverenziale

Per poter assurgere al rango di motivo di nullità, la simulazione del consenso in ordine all'esclusione dell'indissolubilità del vincolo deve essere posta da un atto positivo di volontà. Una volontà dunque diretta contro un principio posto a base del matrimonio cristiano, riflesso del matrimonio naturale.

L'atto positivo di volontà si distingue dal mero errore circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale o dalla mera ipotetica volontà di prevedere il fallimento dell'unione matrimoniale.

Tutte le norme del codice di diritto canonico poste a base della disciplina del consenso matrimoniale hanno come ragione giuridica quella di tutelare la libertà del soggetto, nell'atto di compiere una scelta qualificata di partecipazione alla vita della Chiesa.

L'assenza di libertà, causata da un atto esterno di coazione teso a superare l'avversione del soggetto alle nozze provoca la nullità dello stesso vincolo matrimoniale. Una forma particolare di coazione è quella derivante dall'ipotesi del timore reverenziale, che si fonda su un particolare rapporto tra due soggetti, che induce uno di essi alla celebrazione di un matrimonio che non voleva celebrare.

Adumbratio casus

(*Omissis*) 1. - Sententia 25 febr. 2006 prolata, Tribunal Int.Salern. Lucanum non constare edixit de nullitate matrimonii quod – fere per lustrum sponsalicia conversatione producta, esto semel intermissa – in parocchiali ecclesia B.ae M. Virgini a Monte Carmelo et S. Joanni Bosco sacrata – sueta sollemnitate adhibita, sub die vero 21 sept. 1980 inivere F.G., octavum et vigesimum tunc actatis agens annum et Lauretana Barbuta, decem annis minor natam, anteriore relicto desponso, suadente matre, quippe quod matrimonium mulier, per libellum dici 17 apr. 2004 praetendit invalidum ob exclusam, ex suis ipsius mulieris parte, indissolubilitatem.

2. - Re quidem vera, haud longus evaserat iugalibus convictus, licet ex ortu unius filiolae fecundus. Litibus incrementibus, cohabitatio perturbata fuit atque, anno 1982 volvente, prima vice intercepta; inanem post reparandi consortionem conatum, partes, sine spe, ad separationem pervenerunt definitam, a Civili Magistratu recognitam sub die 23 nov.1984, cui secutum est, anno vero 1989, civile quod vocitant divortium.

3. - Adversus praefatam sententiam, suis votis infensam, appellavit actrix ad N. S. Auditorium, ubi – die 22 iun. 2007 - sequentibus verbis concordata est formula disceptandi dubii: 'An constet de N.M., in casu, ob exclusum bonum sacramenti ex parte mulieris actricis'.

Suppleta causae instructione per actricis duorumque testium ab ipsamet productorum excussionem, instante actrice per suum Patronum, supra relato novum

additum est nullitatis caput tamquam in I instantia, scilicet vis et metus ipsi mulieri actrici incussus.

4. - Novo, dein, instructionis supplemento rito peracto, defensionalibus communicatis scripturis, Nobis nunc competit statuere quid definitive sentiendum sit de die 17 oct. 2008 concordato dubio: 'An constet de nullitate matrimonii, in casu, ob exclusum bonum sacramenti ex parte mulieris actricis in II iurisdictionis gradu et, tamquam in prima instantia, ob vim vel metum ipsi actrici incussum'.

In iure

5. - Uti constanter NSF iurisprudencia tenuit, quoties per simulationem – positivo voluntatis mediante actu – aliqua proprietas vel essenziale matrimonii aliquod elementum, vel matrimonium ipsum excludatur, deest ex integro matrimonialis consensus; cum, vero, quisnam, coactus, matrimonio consentit, eiusmodi voluntas, etsi coacta, est semper voluntas, atque, esto positiva lege irritus, consensus meticulous semper consensus est,

6. - Dum, igitur, matrimonium praetenditur nullum sive ob exclusum indissolubilitatis bonum, sive ob vim et metum - sicut in casu prae manibus -cumprimis agendum est de consensus accusata simulatione, postea de vi vel metu quae allata adseruntur: non potest etenim infirmari consensus qui non est, cum si reapse probatum evaserit quod simulatio habuerit locum, frustra erit inquirere num consensus extortus fuerit, necne.

'Consensus non praestitus – edocemur in una coram Exc.mo De Jorio diei 29 apr. 1964 – declarari nequit coactus vel alio voluntatis vitio infectus...Si constet – pergit praeclaudata sententia – de comminatione gravis mali in alterutrum vel utrumque contrahentem si is recusaverit impositum matrimonium inire, Judici prius videndum erit utrum metum patiens consensum simulaverit seu interne non praestiterit, et tantummodo si censuerit huic dubio negative esse respondendum, poterit quaestionem de invaliditate praestiti consensus ob coactionem aggredi' (SRRD, v. LVI, p.317-318, n. 15).

De excluso bono sacramenti

7. - Circa, dein, exclusionem indissolubilis matrimonialis vinculi, trita sunt principia, sive iurisprudentialia, millies a N.S.F. usitata necnon a communi probatissimaque doctrina enucleata ac exposita.

Satis sit heic brevissimo recolere sermone, quod est exploratissimi iuris ad bonum sacramenti simulandum nec aliter pro aliis speciebus simulationis, requiritur positivus voluntatis actus, seu firrum, deliberatum conscium propositum proprium matrimonium nonnisi dissolubile contrahendi.

Quamobrem, positivus voluntatis actus contra bonum sacramenti confundi nequit cum mera hypothesis vel praevisione divertendi aut naufragii nuptialis, nec cum verbis iactanter prolatis, divortio faventibus.

8. - Simplex error circa indissolubilitatem, 'dummodo non determinet voluntatem' - idest nisi agrum voluntatis ingrediatur, nempe, nisi fiat 'voluntatis actus' - non vitiat consensum matrimonialem' (can. 1099).

9. - Profecto, bonum sacramenti non patitur disetinctionem inter ius et exercitium iuris: qui enim excludit exercitium huius iuris, suum matrimonium, eoipso, vult solubile, ideoque, et quidem necessario, ipsum ius respuit indissolubilitatis, uti Angelicus Doctor monet ('Suppl., q. 49, a. 3, c).

10. - Ad probationem quod spectat - siquidem "internus animi consensus confor-

mis praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis' (can. 1101, § 1) - praesumptio iuris exsuperari valet erga invictam demonstrationem: per adserti simulantis confessionem, esto non decretoriam; per huiusmodi simulationis grave proportionatumque motivum, praevalens super contrahendi causam: si illud non demonstratur, vel, quod peius est, demonstratur ex aculis causa rite contrahendi, frustra certat pars quae ob simulatum consensum nullitatem accusat.

Testificale, dein, argumentum non est parvificiendum: agendum est de testibus qui referunt quae ipsi sciverunt ex parte simulantis, tempore quidem non suspecto,

Dein videnda erunt adiuncta antecedentia, concomitantia et subsequenda nuptialem celebrationem, 'si et quatenus - uti nervose edicit Em.mus Brennan in una diei 18 martii 1964 - explicari nequeant nisi admissa simulatione' (SRRD, v. LV. P. 205, 3).

De vi et metu

11. - Nemo infitiri valet – quominus quid detrudere intendamus eiusdem personalitatis speciei, Christianae doctrinae sub lumine – matrimonium vestem iuridicam induere praecipui contractus, et quidem synallagmatici contractus inter virum et mulierem qui sese tradunt ad invicem ad constituendum 'totius vitae consortium' (can. 1055 § 1).

12. - Siquidem de contractu iuridice loquendo agitur, haud addere non possumus - nostras evolventes cogitationes - contractum peculiarem esse speciem illius generis quod negotium iuridicum dicitur, amplectens varias species ulpote matrimonium, testamentum et ita porro.

Essentia negotii iuridici sane inest in subiecti voluntate ex qua exoritur s. d. 'factum iuridicum' ad quod, dein, perficiendum necesse ut adsint voluntas, ipsius voluntatis declaratio, necnon congruitas inter huiusmodi declarationem et voluntatem ipsam, uti supra, agentes de simulato consensu, innuimus.

Enimvero, per huiusmodi negotium, subiectus de propriis disponit iuribus, propriamque molitur vitam etc.

Ad validitatem quod spectat iuridici negotii, exigitur libere exortae voluntatis expressio.

13. - Summopere Ecclesia tuetur libertatem cuiusvis in statu vitae eligendo (can. 219), ideoque tenet invalidum 'matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium' (can. 1103).

Meticulosus consensus, certo certius, perdifficile componi potest cum libertate qua, naturali quidem iure, inenunda sunt connubia, ad vitam prorsus indissolubilia.

Libertatem, denique, coniugiorum ob metum initorum, non autem, sicuti ex Romano Jure, rescissoria actione – siquidem matrimonium indissolubilitate ex Creatoris constituto pollet – sed actione nullitatis declaratoria tuetur.

14. - Sed, hic perventi, quidnam igitur timor?

Paucis, impulsus quidem psychologicus proveniens a perceptione alicuius imminenti periculi, circa bona substantialia personae, utpote ipsam vitam, libertatem, salutem.

Quamobrem, libera electio vulneratur.

Alveo prono fluit quod metus nisi invitis ac reluctantibus concutitur; ideoque, veluti NSF iurisprudencia diutissime sciteque monuit, haud censendus est coactionem passus, qui matrimonium contrahat cum persona a qua non erat aversus.

Quaelibet enim coactio ad incundas nuptias naecessario supponit aversionem

illius qui coactus dicitur, vel in alteram partem vel in nuptias ipsas.

Enim, si aversio sine coactione dari potest, ita ut aversus aliquando libere contrahere potest ob commoda a tali matrimonio obvenientia, numquam, revcra, coactio concipi potest sine aversione, cum nemo cogi potest ad rem cui per se favet.

Eapropter, ubi negatur vel non probatur aversio, non est cur de coelione loquatur.

15. - Metus reverentialis – quem actrix dicit se passam esse – generatim per se levis praesumitur sed, si qualificatus, gravis fieri potest ac irritare matrimonium valet.

Preces esto instantes iterataeque, hortationes, consilia, suasionis tentamina atque, aliqualis modica impulsio scu coactio – ex qua filii libertate non expoliantur – quae ex suo munere ac officio parentes in filios regendos exercent ac adhibent, metum reverentialem irritantem validum consensum non constituunt

16. - Ab eiusmodi irritante reverentiali metu, sane distinguendum est gerere morem ex parte contrahentis erga parentes vel superiores, quamobrem in gravitate exigenda ac ponderanda reverentialis metus cumprimis inveniendae et dimetiendae est aversio, eiusdem gradus et constantia, quam metum adsertus patiens persensit in partem vel in nuptias ipsas.

Sed de hoc satis cum, supra ad rem, apta iam sumus ratione locuti.

In facto

17. - Infrascripti PP. Domini censuerunt sive unius sive alterius capitis nullitatis ne indicium quidem probationis ex actis datum esse invenire,

Circumcirca accusatam indissolubilitatis exclusionem, de qua peragendum est in 2° iurisdictionis gradu – siquidem huiusmodi caput, in Prima Instantia coram Iudicibus Tribunalis Int. Salernitani-Lucani, iam negativam rettulit sententiam – si verba ipsius actricis perpendamus, eiusdem thesis ex primordiis manifesto claudicat.

Enim sic fassa est mulier, fuse enarrans de praenuptiali tempore cum, sponsalicia perdurante conversatione, coniugalem electionem partes elicerunt:

‘Una volta deciso il fidanzamento, eravamo entrambi intenzionati ad arrivare al matrimonio ... Sta di fatto che questo matrimonio è stato preparato tutto in fretta. In quel periodo non avevo dubbi o perplessità poiché non mi sono posta il problema: se qualcosa tra noi non fosse andata lo avrei lasciato’.

In vadimonio in praesenti iudicii gradu reddito, addit actrix: ‘Quando mi sposai ero ignara del matrimonio come sacramento e non sapevo assolutamente che fosse indissolubile’.

Ex quibus relatis admitti non potest talem mulierem capacem fuisse eliciendi firmum atque positivum voluntatis actum contra sui matrimonii indissolubilitatem, quam ipsamet mulier se ignorasse tenet.

18. - Adnotatu dignum, profecto, quod error seu ignorantia circa indissolubilitatem consensum non irritant; insuper, sicuti scite animadvertit sollers D. V. Dcp. suis in animadversionibus, esto admittatur mulieris huiusmodi ignorantia, concipi nequit quomodo quispiam excludere potuerit quod ignorabat seu nesciebat.

Concinit, ad rem, depositio in praesenti iudicii gradu reddita a teste R.G.: ‘... L. non era consapevole di quanto stava facendo e particolarmente quello che era veramente il matrimonio’.

Profecto in primo vadimonio rettulerat mulier actrix: ‘La cerimonia si è svolta regolarmente . Il consenso da me manifestato in quel momento era valido, perchè ero convinta...’; in altero autem vadimonio imminuere et retractare conata est, qua de causa eiusdem confessio constantem et sibimet congruentem minime se praebet,

cum Nos cum probato Auctore recolendum putamus:

“Atteuditur enim primum dictum, non autem secundum priori contrarium’ (C. Cosci, ‘De separatone tori, Romae 1773, lib. 2, e. 14, n. 71).

Insuper ipsa actrix adfirmaverat:’ Durante tutto il fidanzamento, non ho mai pensato alla futura vita coniugale con Franco, né tanto meno abbiamo affrontato l’argomento di impegni matrimoniali, non ne so il motivo’.

Recte, igitur edixerunt ad rem Appellati Iudices Salernitani: ‘Se l’attrice non ha mai affrontato l’argomento matrimonio, perché non ha mai pensato ad una vita coniugale con il convenuto, come poteva porre in essere una riserva mentale sulla perpetuità del vincolo ? Ecco la contraddizione riscontrata, per questo appare già poco veritiera la tesi attorea’.

19. - Sua ex parte vir conventus haud confirmat mulieris contradictorias, uti vidimus, adseverationes, cum ille deponit:

“Durante il fidanzamento mai L. ha affrontato con me discorsi su una possibile separazione o divorzio in caso di unione coniugale fallimentare, poiché non se ne parlava proprio, cioè né prima né dopo il matrimonio... Ribadisco – rotundo ore porgit conventus – che mai L. mi ha palesato perplessità o parlato di separazione o divorzio riferendolo al nostro matrimonio...Confermo infatti – iterat conventus – che mai L. mi ha parlato di separazione o divorzio né prima, né dopo le nozze in caso di fallimento dello stesso’.

20. – Testificale argumentum – revera valde debile, siquidem sive in I sive in II instantia duo dumtaxat, et semper iidem producti fuere testes – nihil prodest thesi actricis quae, caeterum, candide fassa est se nemini suum animum indissolubili vinculo infensum patefecisse: ‘Non ho mai parlato con F. di questa mia intenzione, ne tanto meno con amici e parenti’.

Profecto mulier admittit: ‘I testi indicati per questo procedimento sono a conoscenza del fidanzamento ma non della mia riserva mentale. Non ho informato neanche mia mamma di questa perplessità’.

En, ergo, testium depositiones, initium ducentes a C.B., mulieris sorore, qui Iudici sciscitanti: ‘Sua sorella le ha mai parlato prima delle nozze di una possibile volontà di una futura separazione o divorzio in caso il matrimonio si fosse rivelato fallimentare?, sequens praebuit responsum: ‘No, a me mai direttamente, né di separazione, né di divorzio’, immo addens quod ‘intenzione di mia sorella era quella di rimanere con F. per tutta la vita’.

Quae verba, meridiana luce, quamlibet simulationem consensus per exclusionem indissolubilitatis inaequivoce denegant.

Iterumque dicatur de simulationis causa, quac nullibi emergere videtur.

Eiusdem tenoris depositiones testis R.G., cum ait .”No mai (mulier actrix locuta est) né di separazione né di divorzio, né prima né dopo le nozze’.

Praefati testes, auditi in altera Instantia, substantialiter quae in primo iudicii gradu adfirmavere, confirmant sane:

‘Lei ha avuto dentro di sé l’idea che se un giorno andava male poteva ricorrere al divorzio’, dicit C.B., et R.G. ‘A me sicuramente non mi ha mai manifestato questa contrarietà. Non so se l’ha fatto con le sorelle’.

Ex quibus verbis (‘Lei ha avuto dentro di sé l’idea...’) voluntatis positivus actus excludendi indissolubilitatem numquam probatur.

Revera ante nuptias mulier numquam pandit suam voluntatem contra indissolubilitatem.

21. - Vita coniugalis, esto haud pacifica per aliquot tempus processerat, prole

fecunda: infaustus matrimonii exitus tribuendus sane est, ex ipsissimis actricis verbis, exortis oeconomicis difficultatibus, viri Iudentis in pecuniam causa: 'La convivenza non fu facile né felice anche perché io scopersi, quando ero incinta di mia figlia B., che F. aveva il vizio del gioco e si trovava in una pessima situazione finanziaria'.

Testibus quidem confirmandis: 'Ricordo che nel 1984, L. si è voluta separare perché scoprì il vizio del gioco di F.' Ita soror actricis Clementina

Hisce recolis, haud probato causam exstitisse simulandi adaequatam, concludere licet actricem - esto ipsa accessisset ad aras sine aestuante amore in virum, et quidem ex materno consilio - minime vero contraxisse cum positiviva voluntate vinculum dissolvendi.

22. - Instante muliere per suum cl. Patronum - uti adumbravimus speciem facti enarrantes - coram H.A.T., tamquam in Prima instantia, novum additum est caput, circa, videlicet, vim et metum mulieri actrici incussum.

Ast legitime Nobis petendum venit quare non inde a prima instantia huiusmodi caput denuntiatur sit, cum denunciandi motivum exstaret et occasio. Aliquantum in nostris causis inspicimus ex parva myrica altam exsurgere cupressum...

Quae cum ita sint, ex praesentis causae actis non constat mulierem actricem a viro convento aversam fuisse, nec eam contra virum manifesto infensam voluntatis inclinationem ostendisse.

Sed actricem audiamus, in vadimonio primae curae ita loquentem:

'Mia mamma voleva sistemarmi e tale 'costrizione' al matrimonio non l'ha ottemperata con le frasi, ma ci inculcava che era la cosa giusta da fare. Pur non volendo sposarmi era ormai tutto pronto e quindi dovevo sposarmi'.

Atque in praesenti iudicii gradu: 'Mia madre aveva tutto l'interesse a sistemare le tre figlie. Fu lei che mi indusse a sposare F. malgrado le mie perplessità ...'.

23. - Conventus quamlibet aversionem erga seipsum ex mulieris parte palam denegat:

'Era nostra intenzione di giungere al matrimonio – enarrat – infatti nessuno ci ha costretti, né L. si è sposata incinta...tengo a precisare – prosequitur vir – che io certo non l'ho costretta a tale passo, né altri lo hanno fatto'.

24. - 'Non credo che il consenso di L. fosse stato convinto e voluto – deponit R.G. – credo infatti che si sia sposata per non dispiacere alla madre, anche se, alla fine, penso che L. si sia sposata convinta che così doveva andare'

'La madre di L. non è che spingeva la figlia a sposarsi per sistemarla e così non dover lavorare... ma ha fatto di tutto perché la figlia si sposasse, perché credeva F. una persona affidabile e questo le dava sicurezza e tranquillità'; ... 'L. ha accettato le cose per non creare dispiacere alla mamma': sic eadem testis in hoc iurisdictionis gradu audita.

'Mia sorella - autumat honeste testis C.B. – non è stata costretta da mia madre, ma si è trovata di fronte a un susseguirsi di cose che non le ha consentito di fare una scelta adeguata': ex quibus verbis, cum nulla aversio deduci potest exinde nulla invenitur coactio, dum adumbrari videretur defectus interioris libertatis, ad mentem can. 1095, 2, de quo continuo dicendum est quod frustra probatur quod iuridice non relevat.

'Possiamo dire – prosequitur prafetata testis C., soror actricis – che il rapporto di Franco con Loredana è stato condotto da mia madre e L. non ha manifestato grande entusiasmo con questa scelta, ma si è lasciata guidare da mia madre'.

"Costretta" – admittit testis R.G. – è una parola forte. Non è che uno viene costretto con la forza. Ma è stato un continuo mettere davanti a L.F., perché la mamma era contentissima che L. si sposasse con F.'.

25. - Ex supra relatis haud probata manet aversio, patet dumtaxat ardoris absentia seu modica inclinatio vel propensio, quae minime sufficit ad coactionem fulciendam; mulieris incertus animus eiusdemque perplexitates minime confundi possunt cum animo averso, siquidem non erui praesumptiva possunt argumenta illatae coactionis.

Admittere certo certius possumus puellam noluisse viduae matri – quae licite debiteque filias percupiebat in dignum matrimonium collocandas – inferre dolorem illique displicere: huiusmodi mettis semper cavendum est ne gravis habeatur, cum potius, in casu, mulier morem gessit, non autem ex metu egit, ideoque non invalide contraxit.

Licet ex oboedientia, actrix matrimonium, suadente matre, acceptavit, sese mater-nis accommodando suasivis consiliis, ergo invita non est dicenda, cum non probatur matris influxum, in casu, limites moderationis transgressum esse.

Porro, si excludantur suasiva ilerataque verba et consilia, alia media, utpote minae, clamores, vis numquam a matre adhibita fuerunt in filiam.

Ad summum concludi potest actricem, matris sermonibus ductam, morem gessisse maternum, plus ratione quam ardenti amore ductam.

Etenim, de facto, quoad matrimonium vitandum, nihil mulier fecit vel peregit, ut a praetenso matris imperio, rectius, ab efficaci ac suadente influxu, sese subtraheret.

Uti, peragentes de haud probata simulatione supra diximus, vera dissolutionis coniugii causa viro alcae dedito tribuenda est, non igitur coactioni nec aversioni.

26. - Quibus omnibus in iure et in facto mature perpensis, Nos infrascripti DD. Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus ac definitive sententiamus proposito dubio respondentes:

NEGATIVE, SEU NON CONSTARE DE MATRIMONII NULLITATE, IN CASU, ULLO EX ADDUCTO CAPITE. (*Omissis*).

Apostolicum Romanae Rotae Tribunal (Decretum turni) – Xetafensi – Nullitatis Matrimonii, 24 luglio 2009 – c. Sciacca, ponens

Nullità di matrimonio – Nova causae propositio – Morte di uno dei coniugi – Inammissibilità della domanda

È inammissibile la prosecuzione dell'istanza o l'introduzione di una nuova proposizione della causa quando, dopo la morte di uno dei coniugi, questa si fonda su motivazioni diverse da quelle tassativamente previste dal diritto

Adumbratio casus

(Omissis) 1. - Duplici conformi negativa prolata sententia, sub die vero 24 nov. 2005 a Tribunali primae Instantiae seu Eccl.co Xetafensi, et ab Appellationis Tribunali, videlicet Metropolitano Matritensi die autem 13 sept. 2007, qua edicebatur non constare de nullitate matrimonii quod die 8 oct. 1997 in Matritensi contraxerant civitate I. D. C., actrix, et J. M. D., conventus, ob a miniere accusatum caput, scilic. ob exclusum bonum sacramenti ex parte ipsius mulieris, expostulavit ipsamet actrix penes Tribunal Rotae Ap.cae Hispaniarum Nuntiaturae beneficium novae audientiae, quod autem concessum non fuit siquidem praelaudatum Tribunal non recognovit in mulieris argumentis illa elementa nova et gravia, de quibus statuit can. 1644 pro nova causae obtinenda propositione, praefata actrix, suo iure freta, ad NSO per fugit, adversus illud decretum ad iuris normam recurrendo.

2. - Constituto coram Romana Rota ab Exc.mi Decani decreto dici 18 martii 2006 Turno, cum omnia quae rite erant ad rem peragenda apparabantur pro definienda quaestione, nempe utrum decretum Rotae Matritensis – quo novae audientiae expostulatum beneficium denegabatur – confirmandum an infirmandum esset, ad Nos, per tramitem cl.mi Patroni partis actricis, nuntium pervenit, apta quidem probatum certificatione, quod conventus, d.nus Milan Díaz, die vero 3 febr. 2009 ex hac migraverat vita.

3. - Qua de causa, infrascriptus Ponens, rationibus suffultus, quas infra iterum ulteriusque enucleabimus, suum emisit die vero 27 apr. 2009 decretum quo, mortis viri conventi causa, praeiudicalem, de qua supra, quaestionem a limine iussit reiciendam (art. 103 NRRT) ideoque acta in archivio reponenda esse.

4. - Praelaudatus actricis Patronus censuit, sub die 9 maii 2009, adversus praefatum Ponentis decretum recurrere ad Exc.mum Turnum, Cui nunc supra expositam quaestionem munus incumbit definiendi.

In iure et in facto

5. - Sane scimus e NSF iurisprudentia, quod etiam post mortem coniugis vel coniugum, ius prosequendi imo introducendi causam circa valorem quem habuit necne ab initio matrimonium nunc morte dissolutum, in se remanet, cum interesse

possit, et multum quidem, declaratio nullitatis matrimonii, puta propter quaestionem legitimitatis aut hereditatis'. Ita Em.mus Jullien, perspicuo senmone, in una dici 11 ian. 1933 (SRRD, v. XXV, pp. 2-3, n. 3).

Concinit classica doctrina:

“Ex natura rei accusatio matrimonii etiam post mortem non est exclusa (cfr. Greg. VII, apud Jaffé, ‘Reg.’, n. 3540), imo in casibus extraordinariis etiam ex disciplina vigente, v.g., si cedat in favorem legitimitatis prolis aut ordinetur ad praeiudicium tollendum de nullitate alterius matrimonii”. (Wernz, ‘Ius Matrim.’, t. IV, n. 743)

Nihilominus cum, – prosequitur prelaudata sententia coram Jullien – coniuge mortuo, cessat periculum peccati ...causae contra valorem matrimonii sic morte dissoluti saepius non introducerentur nisi ob quaestum, merosve effectus civiles, aut ad docendum prolem illegitimam esse’ (cit).

‘Jamvero – legimus in una coram Em.mo Heard dici 20 lun. 1936, in qua, revera, strictior invenitur interpretatio – in foro ecclesiastico non admittitur impugnatio matrimonii post mortem alterutrius coniugis ad effectus solos patrimoniales, sed tantummodo si in favorem prolis cedit’. (SRRD., v. XXVIII, p. 401, n. 13).

‘Cum morte cesset vinculum – perbelle edocet Exc.mus Bartocetti – inutilis evadit omnis inquisitio circa illud; item exsulat ratio peccati, quia conviventia impossibilis fit; tantummodo ergo tales causae continuari possunt quatenus quaestio de validitate matrimonii sit incidens relate ad aliam principalem, puta hereditatis, alimentationis, legitimationis, etc., quibus in casibus licet et causam incipere, uno vel utroque coniuge demortuo. Talis prosecutio autem tantum gravibus de causis concedenda est’. (‘De causis matrim.’, in ‘Commentarius in iudicia eccl.’, v. III, t. XX, p. 225*).

Quae rettulimus, auctoritate qua pollent ac claritate quam manifestant, minime indigent commentario.

6. - Paucis – enimvero dictantibus can. 1675 et artt. 93 et 94 Instr. ‘Dignitas Connubii’, quibus remittimus – nisi exurgat quaestio incidenter circa nempe hereditatem, legitimitatem prolis etc., quae autem contingere potest sive apud Iudicem ecclesiasticum, sive apud Iudicem civilem, vel removenda sit ratio peccati, omnino deest quodlibet iuridicum interesse ex quo superstes coniux aut heredes aut Iustitiae Promotor, post mortem unius vel utriusque coniugis, causam nullitatis matrimonii introducere valet.

7. - Quidnam, igitur, in praesentiarum?

Cumam mulier actrix, convento demortuo, ad ostium ecclesiasticae iustitiae pulsare pergit?

‘Domina I.C.D’O. – scribit in suo recursu diei 9 mali 2009 cl.mus Patronus – persuasa est nullitatis sui matrimonii et ius habet petendi ab Ecclesia ut sibi ita agnoscatur. Habet ius cognoscendi veritatem sui matrimonii. Et factum mortis sponsi, post duas sententias prolatas, haud potest actrici dictum ius tollere...Absque dubio – pergit Patronus fuso calamo – ius actricis cognoscendi utrum reapse nupserit ali non D.no Iosepho Milan Diez est ius non solum morale sed etiam iuridicum... Decretum (Ponentis dici 27 apr.2009) violat ius tutelae iuridicae cognoscendi utrum pars actrix reapse nupta fuit ali non d.no Iosepho Milan’.

8. - Satis sit repetere quod huiusmodi interesse, nempe cognoscendi ‘utrum pars atrix reapse nupta fuit’, vestem iuridicam quaquaversus, in casu, sumere nequit, siquidem non agitur de prolis legitimatione, nec de definienda quaestione circa hereditatem etc., nec, eo minus, de ratione peccati removenda. Nullum, dein, legitimum interesse – stricte probandum – adest ad mulieri agnoscendam processualem agendi legitimitatem (art. 63 NRRT).

9. - Ex duplici conformi prolata negativa sententia, de valido vinculo iam moralis est adepta certitudo, atque in dubio, quae cum ita sint, pro valido matrimonio standum est (can. 1060).

10. - Postremo adde quod, ex ipsa natura processus, cuius medulla in contradictorio inter partes sane inest, unus coniux superstes – videlic. absque heredum defuncti coniugis vel Iustitiae Promotoris interventu – litem introducere non valet, quinimmo processum considerare putemus ad instar academicae exercitationis vel metaphysici tractatus.

11. - Quibus omnibus sive in iure sive in facto attente ac mature perpensis, RR. DD. Promotoris Iustitiae ac Vinculi Defensoris memorialibusque sedulo consideratis, infrascripti PP. DD. statuerunt:

DECRETUM R. P. D. PONENTIS DIEI 27 APR. 2009 CONFIRMANDUM
ESSE IN CASU. (*Omissis*)

Apostolicum Romanae Rotae Tribunal (Decretum turni)
– Lycienensis – Nullitatis Matrimonii, 11 dicembre 2009
– c. Sciacca, ponens

Matrimonio Canonico - Nullità di matrimonio – Salus animarum -
Nova causae propositio – Inammissibilità

La ratio dell'ordinamento canonico, ciò da cui trae la giuridica sostanza, è la salvezza della anime. Per tale ragione, il diritto canonico disciplina una serie di Istituti che sono riconducibili a questa esigenza suprema. Tra questi, la nova causae propositio, disciplinata nel can. 1644 del Codice di diritto canonico, nonché nell'art. 291 paragrafo 1 dell'Istruzione Dignitas Connubii

Casus adumbratio

(*Omissis*) 1. - Ad normam can. 1682 § 2 rite procedens, Appellationis Tribunal Int. Beneventanum, decreto die 21 dec. 2005 prolato, continenter ratam habuit primi iurisdictionis gradus sententiam diei vero 24 iun.2004, qua Reg. Tribunal Apulum nullum edixerat matrimonium contractam sub die 8 sept. 1990 inter F. M. (n. 19 nov. 1964), actorem, et R. N. (n. 24 oct. 1966), conventam, ex capite simulationis totalis ex parte viri actoris, negative autem dimisso allo accusato capite, circa videlic. exclusionem indissolubilitatem vinculi ex parte ipsius viri, qui, supplici dici 22 iu1. 2002 libello, praelaudatum Eccl.um Regionale adiverat Tribunal, cum pro persuaso haberet se irritas celebravisse nuptias ex praedictis capitibus.

2. - Conventa ad N. S. O. interposuit recursum, beneficiurn novae audientiae expostulans, Nobis praebendo epistulas novorumque testium depositiones, coram Tribunali Apulo, ad instar documentorum, redditas, strenue per suum sollertem Patronum contendens Iudices Primae Curae erravisse in actis aestimandis, novosque exhibendo testes quos autem, accommodato tempore, esto rite invitata, non produxerat.

3. - Memorialibus tandem exhibitis, iussu D. Ponentis dici 1 apr. 2009, nunc praefata venit dirimenda quaestio, num beneficium novae audientiae concedendum sit annon.

In iure

4. - Maxima in Ecclesiae iuridico ordine seu in canonico ordiri amerac undequaque spirat harmonia et plena is est cohaerentia suffultus.

Nemo, enim, est qui, iure peritus, infitari auderet huiusmodi ordinis perfectionem eo quidem sensu quo Ecclesia – ex Divini Institutoris constituto – singulis et universis pollet mediis ad suum assequendum finem caque media provido consilio suppeditat pro quovis Christifideli pro variis, quae occurrunt, circumstantiis tum personalis, tum communitariae existentiae.

5. - Profecto, universus canonicus ordo suam trahit iuridicam rationem a primario

fine cui – tamquam supremae parendo legi – omnia et singula instituta ordinantur, idest salute animarum, ut can. 1752 edicit, Codicem significanter concludendo.

Sed, alveo prono fluit, si ‘in Ecclesia suprema semper lex esse debet’ salus animarum, pro viribus, ad hoc perficiendum, sic et simpliciter necesse ut – si adsit – ratio peccati removeatur.

6. - Hisce breviter praesuppositis, facile intellectu quod causae respicientes statum personarum, consequenter, numquam transcunt in rem iudicatam (can. 1643), siquidem de discrimine agitur supremo, de salute seu aeterna, quamobrem, iteramus, detecta ratione peccati, necessario ad cani expellendam agendum est.

En, prorsus, germana ratio illius canonici instituti quod nuncupatur nova causae propositio, seu beneficium novae audientiae, de quo can. 1644 statuit, cui, in iure autem italico concinit, sub specie vero civili, accommodatis accommodandis, ‘istituto della revocazione’ (C. P. C. artt. 395 ss.) et in causis criminalibus ‘istituto della revisione’ (C.P.P. artt. 629 ss.), esto sane diversa ratione, cum – uti patet – supernaturalis finis, ordini canonico peculiarissimus ac substantialis, omnino abest a fine persequendo ab ordine civili, cui pertinet quammaxime assecutio boni sic dicti communis, ut Angelicus Doctor in suo ‘De regimine principum’ docet.

Aliud etenim est Ecclesiae iuridicus ordo, aliud rei publicae ordo, esto hic – ut in votis – super inconcussa et communia iuris naturalis fundamenta innitatur.

7. - Hisce breviter recolis, redeamus ad supra relatam can. 164w, qui, duplici conformi prolata sententia, ulteriorem propositionem admittit, dummodo nova gravia adsint argumenta, documenta, probationes.

Qui autem cane 1644, utopte inducens exceptionem a lege generali de re quasi iudicata, strictae subest interpretationi, sub can. 18 dictamine.

Uti scripsimus in Nostro decreto Turni dici 9 nov. 2007 coram infrascripto Ponente: “Argumenta vel probationes, vero, non requiruntur ut sint gravissima, multoque minus decretoria, idest quae peremptorie exigant contrariam decisionem, sed satis est ut hanc probabilem reddant”, uti monet art. 292 § 1 Instr. ‘Dignitas Connubii’, ita pergens sub § 2 eiusdem articuli: ‘Non sufficiunt vero merae censurae et animadversiones criticae super decisionibus latis’, nisi pars recurrens de erroribus iuris vel facti, a Iudicibus patratris – ex quibus laesiones veritatis et iustitiae evenissent – conquesta sit.

Cum non agatur de ordinariae appellationis gradu, sed extraordinario de remedio, argumentorum requisita novitas respicit rationes reapse novas repertas; immo eiusmodi ‘novitas’ non exurgit e materialiter novis adductis testibus vel documentis, confirmantibus quae ab aliis iam dictum fuit, sed potius sub specie formali venit spectanda, quatenus a novis testibus vel argumentis aucta erit vis probativa anteriorum productarum probationum vel solutae erunt nondum dilutae difficultates”. (Prot. 19500, B.bis 124/04, nn. 4 et 5).

8. - Paucis: quae autem requiruntur ut nova concedatur causae propositio sunt: novitas, gravitas.

Ad novitatem quod spectat, ea censenda est sub qualitatis specie: nihil enim prodest testis, licet novus, qui dumtaxat repetat quae iam Iudices anteriorum instantiarum sciverunt, pensitaverunt, ponderaverunt, et ita porro.

Gravitatem, insuper, Lex requirit; non autem – uti supra innuimus – decretoriam, sed talem ut saltem probabilem reddat decisionem ferendam contrariam, illi duplici confoirmi iam pronuntiatae, gravitas inquam “quae fundatam probabilitatem praebet reformandae sententiae” (c. E.mo Heard, in una diei 4 mali 1957, SRRD vol. XLIX, p. 386, n. 2).

9. - Profecto, cum in praesentiarum agitur de causa quae duplicem conformem affirmativam rettulit decisionem, addendum, insuper, putamus quod iam ediximus allo in Nostro decreto diei 16 mali 2008:

“Certo certius ex Lege scimus novum cause examen impetran posse- sive post duplicem sententiam affirmativam pro nullitate, sive, aequo iure, post duplicem negativam sententiam pro vinculi validitate prolatam; attamen, iure et de facto diversitas positionis emergens ex utraque hypothesi non autem in iuridica eadem radicatur ratione.

Enimvero, alla est rerum condicio duplicem post negativam sententiam et alius est causae status post duplicem affirmativam solidatus: in priori hypothesi, cum actor suam thesim haud probare valuerit, et adhuc sterilis probatio ab eodem adducta aestimatur vel, si adducta, vi probationis destituta fuerit diiudicata, facillime illud ut nova et gravis probatio adducitur, quod ‘acta non ut meruissent deiudicata fuerint’, quod autem principium, ex ipsa natura rei, haud semel applicatum fuit in novo causae examine post duplicem negativam conformem impetrato; e diametro differt rei status duplicem post affirmativam conformem pro nullitate: actor suum probavit assumptum adeo ut iudices utriusque iurisdictionis gradus morealem certitudinem adepti fuerint pro vinculi nullitate et finalis iudicialis conclusio super positiva probatione innixa tenenda sane est.

Quam ob rem, etsi Nos ei assentire – salva reverentia – ex integro non possumus, R. mus D. Innocentius Parisella, postea S. R. Rotae Auditor, ita assertorie concinnabat, in tribunalium cotidiana praxi illius temporis sane innixus: ‘beneficium novae audientiae est nova et ulterior causae de statu personarum coram superiore tribunali proposito, quae post duas sententias negativas detenninatis in rerum adiunctis concedi potest’ (I. Parisella, v. “Beneficium novae audientiae” in “Dictionarium Morale et Canonicum”, P. Palazzini curante, Romae 1962, v. I, p. 446).

10. - In casu autem sententiarum conformium pro vinculi validitate censi potest dubium saltem adfuisse et quidem obstativum pro morali adipiscenda certitudine (e. 1060); aliis verbis, quaedam obscura adfuisse est putandum, quae partem pro vinculi nullitate dimicantem ad illud inducere valuissent quod, nempe, acta non ita iudicata fuerint ut reapse meruissent.

Quod quidem contraria in hypothesi verificari minime potest, nisi crimen probetur falsi, vel ex onerata conscientia, seduloque pensitatis adiunctis retractatio habeatur in vinculi validi favorem.

11. - Eapropter, duplicem post sententiam conformem pro vinculi nullitate, probatione positiva fultam, novae et insimul graves probationes, censuris vel criticis animadversionibus super prolatis sententias sepositis, quamvis non gravissimae multoque minus decretoriae requirantur, tali gravitate sint ornatae oportet ut subvertentem decisionem – uti supra diximus – non mere possibilem sed potius probabilem reddant, quae probabilis in morealem adipiscendam certitudinem procedit.

Et si actis iam publicatis, novae non admittuntur probationes nisi iniusta praevideatur sententia ex causis de quibus in can. 1645 §2, nn. 1-3, en ratio cur praeter decisiones latas novae gravesque exigantur probationes quae probabilem reddant reformationem duplicis sententiae conformis.

12. - En cur supra diximus ‘iudicium legitimitatis’ esse novum examen post duas conformes sententias, praesertim pro nullitate latas: idque – dum necessariam praebet cautionem circa status personarum veritatem, ad rationem peccati rite, si adsit, removendam pro fine supremo canonici ordinis assequendo (can. 1752) – dumtaxat nectis praedictis concurrentibus conditionibus ex can. 1644 conceditur, ne iustitiae

administratio in Ecclesia immerito nugatoria evadat, uti supra fuse recolimus. (Prot. n.20055, B. Bis 67/08, nn. 14-15).

In facto

13. - Ad primum legitime, rectius: debite, quaerendum petendum est – cum patrona partis actricis recte ratiocinante, urnam conventa – cum pro suaso habuerit Iudices primae curae “hanno accettato acriticamente la versione dei fatti fornita dal M., non rilevando né le palesi contraddizioni in cui si imbatte leggendo la di lui deposizione o qualora la si ponga a confronto con le circostanze stesse del caso in esame che tutto dimostrano, tranne la simulazione totale o parziale del consenso dello stesso” - legitimam non interposuerit appellationem, suis igitur fruendo iuribus: suas, videlic., praebendo animadversiones, et quidem ad mentem can. 1682 § 2.

Hisce adnotatis, transeamus dein ad elementa attente cribranda quae nunc conventa Nobis offert, si reapse in iisdem inveniri possunt sive novitas sive gravitas de quibus in parte in iure iam sumus locuti.

Singillatim:

14. - ad epistulas quod spectat: revera ex huiusmodi documentis patefit amor inter partes. De quo autem iam Iudices anteactarum instantiarum sciverunt, pensitaverunt, siquidem ipsamet mulier in vadimonio suo tempore reddito, de hoc fuse aperteque deposuit.

Adde quod, uti perspicue adnotavit cima Patrona partis actricis, ipsa conventa, Iudici sciscitanti, quae sequuntur candide autumaverat:

“In alcune circostanze importanti del nostro rapporto affettivo ritengo che oggi F. non sia stato del tutto sincero... posso affermare che ho avuto a che fare con una persona diversa che mi ero costruita. In sincerità posso affermare che nel 1993 mi disse che quanto mi ha sposata non mi amava e ultimamente ha aggiunto che mi ha sposata per gratitudine”.

Hisce recolis, potestne sustineri Iudices primi et secundi gradus subversionem patrasse factorum?

15. - Documenta speciei oeconomicae, deinceps conventa porrigit, ex quibus suo iudicio pallesceret causa simulandi ex parte actoris, cum actor eidem mulieri tradidit peragenda officia oeconomica non parvi ponderis.

Agitur enimvero de documento a Iudicibus ad trutinam iam revocato: profecto deposuit ad rem actor: “Le affidai gradualmente la delicatissima gestione della contabilità e dei rapporti con l’AIMA perché preferivo che se ci fosse stata qualche operazione poco chiara fosse gestita da una persona di totale fiducia. Cominciarono una serie di problemi perché R. aveva una visione completamente diversa del lavoro: non era puntuale, superficiale e non dava un buon esempio agli altri dipendenti... nel 1989 decisi di lasciarla definitivamente e per questo l’allontanai anche dall’azienda. Ma dato che R. rivestiva un delicatissimo ruolo nell’impresa, non appena mio padre seppe ciò che avevo fatto mi telefonò immediatamente ordinandomi, senza mezzi termini, di riassumerla e senza perdere tempo per evitare guai seri alla ditta e a me personalmente. Mi sollecitò anche a riappacificarmi. Visto il mio carattere accondiscendente, chinai il capo ed eseguii l’ordine di mio padre”.

Mulier, illo in peculiarissimo adiuncto ab ipsamet candide admisso “si lavorava per frodare l’AIMA”, tenenda fait ab actore atque ab eiusdem parente, ad instar perutilis sociae laboris, rectius callidae molitionis, quae sane aliud est ab illa totius vitae consorte.

Itemque dicendum est de alio documento, merae naturae pecuniariae, cum actor

mulieri nummorum magnam dedit summam atque collocatae pecuniae syngraphas apud “Banca Popolare Pugliese”.

Peractum fuit solummodo de tentamine, a viro astute obtentato sese suaque ergolabica incepta subducendi a legali inspezione ex parte corporis Militum Fiscalium (‘Guardia di Finanza’): “l’azienda era sempre sottoposta ai controlli della Guardia di Finanza”, fassa est mulier. Nec spernendum est quod partes, momento ineundarum nuptiarum, regimen selegerunt bonorum separationis, liti per tabulas scimus (cf. Matrimonii Instrumentum).

16. - Profecto, circa documentum ex quo resultat virum sese subiecisse medicali visitationi ac curationi pro gignenda sobole, et hoc Iudicibus erat pernotum, siquidem mulier ipsa adfirmaverat de generandis filiis: “F. voleva averli ma solo per far piacere alla madre... anche lui si sottopose ad accertamenti e mi disse che se doveva fare dei sacrifici per avere figli avrebbe rinunciato”.

Quae concinunt cum actoris adseverationibus: ‘Accarezzavo l’idea della paternità solo per accontentare mia madre a cui ero e sono molto legato’.

17. - Pauca, postremo, PP. Domini infrascripti expendenda putant de copiosa documentatione imaginum luce impressarum, relatas ad nuptias ac nuptiale iter, producta a conventa, quae per has imagines pertendit probare virum, per suam laetam faciem, flagrantem amorem erga mulierem ostendisse.

Excepta ambiguitate, quin dicamus futilitatem, eiusmodi generis argumentorum, mulier ipsa, per sua ipsissima et quidem eloquentiora verba, enervat ab imo improbabilem vim huiusce argumenti, cum in vadimonio primi gradus adseruit:

‘F. ... sa fingere bene e alla fine ho potuto constatare che F. non è stato sincero e si è rivelato una persona diversa da come l’avevo immaginata’.

Immo, mulier conventa memoraverat “che in quell’occasione F. aveva la febbre e notai nei suoi atteggiamenti dell’ansia...Mi disse (vir) – prosecuta est in praefato vadimonio conventa – che quando mi ha sposata non mi amava e ultimamente ha aggiunto che mi ha sposata per gratitudine”.

Argumentum, igitur, obtentatum per imagines photographicas demonstrandi virum incensum fuisse amore in mulierem, per ipsius verba mulieris, exploditur sane.

18. - Testes novi, cuius depositiones Nobis productae fuere ad instar informalium documentorum, manifesto exaggerare meridiana luce videntur – eo quod palam in mendacitate possunt deprehendi – solummodo si comparamus eorum depositiones cum ipsius mulieris adseverationibus.

Etenim tenet conventae mater, et cum ipsa H. N., R. S. et M. N.: “I due erano una coppia molto innamorata, non li ho mai visti litigare. Da quello che so non si sono mai lasciati durante il fidanzamento”.

Audiamus quod in vadimonio deposuerat ipsa conventa “Nel 1985 F. mi confidò che stava vivendo un periodo di crisi e che a Roma aveva conosciuto un’altra ragazza e che aveva deciso di lasciarmi. Io non feci obiezioni anche perché io stessa stavo vivendo un periodo di apatia per cui non diedi peso alla sua decisione pensando che prima o poi ci saremmo ritrovati”.

Contradictio patet, nec commentario indiget. Si prosequamur in huiusmodi synopsi seu comparatione, sonitus non mutat.

Adfirmat mulieris mater: “R. andò a vivere con F. prima delle nozze soprattutto per opportunità... anche in questo periodo come ho già detto i due erano uniti e innamorati. Non ricordo mai una tensione o screzio”, idemque R. S. et M. N. cum ea confirmant.

E contra conventa declaraverat: “Nel 1987, dopo aver finito la scuola, F. mi invitò a fare un viaggio con lui a Firenze e lì mi propose di trasferirmi a Melissano per aiutarlo nell’azienda di famiglia. Passammo da Napoli, in fretta feci la valigia e da andai ad abitare a casa di mia sorella che era sposata e viveva a Caserano. Durante questo periodo il rapporto non è stato facile... dal luglio 1989 circa iniziai a convivere con F. fortuitamente e saltuariamente e poi in maniera continuativa. Nel giugno 1989 la sorella di F. venne ad abitare con noi e se all’inizio sembrava che tutto andasse bene, più avanti cominciarono a crearsi delle tensioni perché F. pretendeva che si trattasse bene la sorella con la quale si inserì nell’azienda assumendo un ruolo dirigenziale. Cominciarono i contrasti perché tra di noi mancava la privacy e interferiva la presenza della sorella”.

Postea mater conventae enarravit de optione matrimonium celebrandi: “Il loro rapporto è stato finalizzato subito ad una storia seria accolta dalle rispettive famiglie. Loro da sempre parlavano di matrimonio finché un giorno decisero la data”.

Ast conventa dissimiliter locuta fuerat: “F. stava alle scuole superiori e l’anno dopo si scrisse all’università a Roma, io invece continuavo a frequentare le scuole superiori a Napoli. Ricordo che ci vedevamo durante la vacanze e nei fine settimana. Ma sempre con la dovuta libertà senza vincolarci l’un l’altro, infatti dicevamo ‘se son rose fioriranno’... La famiglia di F. – insuper pergit – non era molto contenta del rapporto che avevo col figlio ... tra la fine del 1989 e gli inizi del 1990 proposi di sposarci supportata dalla sorella di F. – et candide concludit – F. dinanzi alla proposta di matrimonio non mi è sembrato né entusiasta né contrario”.

Circa nuptiarum parationem sic ita fassa erat conventa: “I preparativi delle nozze furono fatti prevalentemente dalla madre di F.”, ubi autem eius mater nunc dicit “Hanno preparato un matrimonio da favola curato nei minimi particolari”.

Quoad prolem conventae mater candide refert: “Mia figlia durante il matrimonio ebbe due aborti spontanei. Ricordo che in questo contesto mia figlia, addolorata per l’accaduto, mi diceva di quanto F. desiderasse i bambini e avrebbe accettato una gravidanza anche se fosse arrivata prima delle nozze... come ho già detto i due volevano avere figli”, sed omnino diversimode ipsa conventa de hoc: “All’inizio non mi sentivo pronta a procreare perché ero terrorizzata all’idea del dolore parto e non mi sentivo matura per affrontare una gravidanza... F. voleva averli ma solo per far piacere alla madre”.

De vita coniugali, patre confirmante, mulieris mater adfirmat: “Nei dieci anni di matrimonio non li ho mai visti litigare, non ho notizie di infedeltà tanto meno si sono mai allontanati... erano una coppia felice. Il loro era un matrimonio felice”; cum alia ratione tenuerat conventa: “Tornati dal viaggio di nozze fui costretta ad abitare nella casa paterna dove c’era anche la sorella di F. che nel frattempo si era sposata. Ciò creava ulteriori tensioni. Gli proposi di prendere in affitto anche un monolocale ma lui si rifiutò. La vita coniugale è durata più di dieci anni. Durante il nostro matrimonio ci sono stati alti e bassi dovuti alle tensioni lavorative, alla convivenza con la sorella e per alcuni aspetti del carattere di entrambi... dopo il 1997 ricominciarono le nostre tensioni perché non c’era dialogo e la presenza della sorella interferiva sul nostro rapporto”.

Non est qui non videat manifestam contradictionem inter depositionem mulieris conventae et depositiones testium quos conventa producendos censuit veluti novum graveque documentum, subvertendi capax rem quasi iudicatam.

19. - Meras igitur mulier movit querelas adversus prehabitas sententias, sed nihil novum, nihil grave Nobis invenire datum est, in conventae favorem, in recentissimis

actis, nihil quod antea – decurrentibus nempe primi et alterius gradus processibus – non fuerit Iudicibus iam cognitum.

Age quod, esto per se non procedendum est ad examen de merito, i ihilominus manifesta exaggeratio novorum testium (ad instar documentorum productorum) iisdem aufert quamvis credibilitatem circa praetensa elementa nova et gravia quae canonica exigit Lex pro novae audientiae concedendo beneficio.

20. - Quibus omnibus tum in iure cum in facto supra expositis atque sedulo cribratis, infrascripti PP. DD. Auditores de Turno, actis omnibus una cum appellatis decisionibus expensis, prae oculis habitis animadversionibus D.V., propositae quaestioni respondent:

NEGATIVE, SEU NOVAM PROPOSITIONEM CAUSAE NON ESSE CONCEDENDAM, IDEOQUE DECRETUM R.P.D. PONENTIS DIEI 23 IUN. 2006, QUO SUSPENDEBATUR EXSECUTIVITAS DECRETI CONFIRMATORII TRIB. APP. INT. BENEVENTANI DIEI 21 DEC. 2005, REVOCANDUM ESSE, IN CASU. (*Omissis*)